COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(91) 276 final - SYN 358
Bruxelles, 11 settembre 1991

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

CONCERNENTE IL COORDINAMENTO DI ALCUNE NORME IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI RELATIVI ALLA RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE E ALLA RITRASMISSIONE VIA CAVO

(Presentata dalla Commissione)

INDICE

SINTESI

PRIMA PARTE: CONSIDERAZIONI GENERALI

A. INTRODUZIONE

B. NECESSITÀ DI UN'AZIONE COMUNITARIA E SCOPO DELLA DIRETTIVA PROPOSTA

I. La situazione giuridica negli Stati membri in base al diritto internazionale

Diffusione via satellite

Ritrasmissione via cavo

II. Necessità di un'azione a livello comunitario

Diffusione via satellite

Ritrasmissione via cavo

Riassunto

C. PRINCIPI INFORMATORI DELL'ARMONIZZAZIONE

D. BASE GIURIDICA

SECONDA PARTE: COMMENTO ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI

CAPO I: DEFINIZIONI

CAPO II: RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE

CAPO III: RITRASMISSIONE VIA CAVO

CAPO IV: DISPOSIZIONI COMUNI

SINTESI

La proposta di direttiva è destinata a colmare la lacuna esistente nella creazione di uno spazio audiovisivo europeo in quanto la direttiva "Televisione senza frontiere", adottata il 3 ottobre 1989, non conteneva un capitolo riguardante i problemi in materia di diritto d'autore.

Nella comunicazione sulla politica audiovisiva (COM(90) 78 def. del 21 febbraio 1990) la Commissione ha confermato che la creazione di uno spazio unico europeo nel settore audiovisivo deve essere accompagnata da una normativa comune in materia di diritto d'autore. La Commissione ha affermato che:

"Il quadro giuridico creato dalla direttiva (Televisione senza frontiere) resta da completare per quanto riguarda i diritti d'autore. La radiodiffusione senza frontiere, che è ormai possibile grazie alla tecnologia e rappresenta una libertà giuridica, deve essere applicata assicurando un'effettiva tutela dei diritti d'autore in tutti gli Stati membri affinché i detentori di tali diritti possano beneficiare a fondo della diffusione a livello europeo".

Nel novembre 1990 la Commissione ha pubblicato un documento di riflessione dal titolo "Radiodiffusione e diritto d'autore nel mercato interno" che è stato sottoposto agli esperti ed agli operatori del settore ed è stato discusso nel corso di un'audizione in data 5 febbraio 1991. Il progetto di proposta comprende due settori distinti: la diffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo.

Diffusione via satellite

La diffusione via satellite è di per sé stessa transnazionale. Tuttavia nella maggior parte dei casi la normativa nazionale in materia di diritto d'autore risulta ancora inadeguata alle nuove realtà tecnologiche. L'incertezza del diritto, esistente soprattutto in merito al luogo ed al momento in cui entra in gioco il diritto d'autore per le emissioni via satellite nonché alle modalità di applicazione di tale diritto, ha fortemente ostacolato uno sviluppo

soddisfacente della diffusione di programmi via satellite. Questa situazione reca pregiudizio non soltanto agli organismi di radiodiffusione che intendono trasmettere i loro programmi via satellite ma anche ai titolari dei diritti, quali gli autori, gli artisti interpreti o esecutori ed i produttori di fonogrammi che desiderano far valere i propri diritti nel quadro della diffusione dei programmi via satellite.

Per ovviare a tale lacuna del diritto la proposta di direttiva prevede una soluzione articolata sue due elementi. In primo luogo la proposta presentata definisce a livello comunitario l'atto di radiodiffusione via satellite che ha rilevanza sotto il profilo del diritto d'autore e che richiede pertanto l'autorizzazione da parte del titolare dei diritti. In base a tale definizione l'autorizzazione relativa alla diffusione via satellite di opere protette deve essere ottenuta nel paese d'origine dell'organismo di radiodiffusione mentre l'entità del compenso deve essere calcolata sulla base dei telespettatori effettivi o potenziali raggiunti (che possono trovarsi in più paesi).

In ogni caso è comunque necessario evitare che un paese d'origine possa trasformarsi in un "paradiso del diritto d'autore" in grado di facilitare l'insediamento degli organismi di radiodiffusione via satellite lasciando gli autori delle opere privi di qualsiasi protezione. Il secondo elemento della proposta prevede quindi un livello comune minimo di protezione per gli autori, gli artisti interpreti o esecutori, i riproduttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione in tutta la Comunità.

Ritrasmissione via cavo

Per quanto riguarda la ritrasmissione via cavo dei programmi televisivi stranieri l'incertezza del diritto è di natura diversa da quella che caratterizza la diffusione via satellite.

La ritrasmissione via cavo di emissioni di radiodiffusione rappresenta un atto che ha rilevanza sotto il profilo del diritto d'autore vale a dire un atto che richiede l'autorizzazione preventiva dei titolari dei diritti. Nel caso della ritrasmissione simultanea, invariata e integrale via cavo risulta tuttavia impossibile al cablodistributore acquisire in anticipo i diritti necessari in quanto non dispone di informazioni sufficienti sul contenuto e sull'identità dei titolari dei diritti del programma ritrasmesso.

La prassi contrattuale che si è sviluppata negli Stati membri in cui la ritrasmissione via cavo è più diffusa come il Belgio, i Paesi Bassi e in parte anche la Germania costituisce una soluzione a tale dilemma. In questi paesi l'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo viene negoziata su base centralizzata dalle società di gestione collettiva dei diritti che rappresentano le varie categorie dei titolari dei diritti, i cablodistributori e gli organismi di radiodiffusione.

Il modello a "copertura totale" adottato nel progetto di proposta è basato sull'esperienza ricavata da questa prassi contrattuale e intende eliminare le carenze ancora esistenti. Sulla base della proposta i diritti di ritrasmissione via cavo dovrebbero essere negoziati esclusivamente attraverso società di gestione collettiva che rappresentano le varie categorie dei titolari dei diritti. Tale gestione centralizzata tra cablodistributori, organismi di radiodiffusione e società di gestione collettiva dovrebbe essere promossa mediante due provvedimenti complementari. Da un lato, su richiesta di uno dei partecipanti alle trattative, dovrebbe essere disponibile una piattaforma negoziale neutrale al fine di raggiungere una forma di mediazione (proposte d'accordo amichevole e non vincolate). Dall'altro tutte le parti interessate dovrebbero essere obbligate a non rifiutare arbitrariamente l'avvio delle trattative. Con tali misure si intende facilitare l'apertura delle trattative in materia di ritrasmissione via cavo senza tuttavia costringere le parti interessate alla conclusione di un accordo che rimane interamente nella sfera contrattuale.

RELAZIONE

PRIMA PARTE: CONSIDERAZIONI GENERALI

A. INTRODUZIONE

1. Già nel 1984, nel Libro bianco sull'istituzione del mercato comune delle trasmissioni radio-televisive, specialmente via satellite e via cavo, la Commissione aveva presentato proposte in materia di regolamentazione della diffusione di programmi oltre frontiera all'interno del mercato comune (1). L'obiettivo riguardante la creazione di un mercato unico dei servizi audiovisivi è stato ripreso anche nell'elenco delle misure definite dalla Commissione nel Libro bianco sul completamento del mercato interno (2).

2. Il 3 ottobre 1989 il Consiglio ha adottato la direttiva 89/552 "Televisione senza frontiere" (3). Il testo definitivo della direttiva, contrariamente alla proposta iniziale della Commissione e al parere del Parlamento, non include un capitolo sul diritto d'autore. Ciò ha indotto la Commissione ad affermare nella sua comunicazione sulla politica audiovisiva del 21 febbraio 1990 (4) che:

(1) COM(84) 300 def. del 14.6.1984.
(2) COM(85) 310 def. del 14.6.1985.
(3) Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (89/552/CEE), GU L 298 del 17.10.1989 pag. 23.
(4) COM(90) 78 def.

"Il quadro giuridico creato dalla direttiva resta da completare per quanto riguarda i diritti d'autore. La radiodiffusione senza frontiere, che è ormai possibile grazie alla tecnologia e rappresenta una libertà giuridica, deve essere applicata assicurando un'effettiva tutela dei diritti d'autore in tutti gli Stati membri affinché i detentori di tali diritti possano beneficiare a fondo della diffusione a livello europeo".

3. Di conseguenza la Commissione ha inserito tale compito nel programma di azioni di armonizzazione (5), ha esposto le proprie riflessioni in materia di impostazione di un'efficace tutela del diritto d'autore nel futuro spazio europeo audiovisivo in un documento di lavoro (6) presentato agli esperti ed agli operatori del settore ed ha organizzato una audizione in data 5 febbraio 1991.

4. In mancanza di un'azione comunitaria in questo campo lo spazio audiovisivo europeo rischia di organizzarsi in maniera artificiale esclusivamente in funzione delle opportunità giuridiche e a detrimento dell'arte creativa. Per evitare un'evoluzione in questo senso la direttiva proposta definisce una normativa quadro in materia di diritto d'autore nella Comunità che si ispira alla necessità sia di mantenere un equilibrio tra i vari interessi sia di facilitare la gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi a livello europeo. La normativa quadro deve garantire ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi una protezione realmente efficace ed un equo compenso in tutti gli Stati membri. Nel contempo deve servire a favorire gli investimenti destinati a promuovere l'attività creativa e la diffusione dei programmi oltre frontiera cercando nei limiti del possibile di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'insufficiente certezza del diritto o dalla disparità delle normative nazionali.

(5) Cfr. iniziative da adottare a seguito del Libro verde - programma di lavoro della Commissione in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, COM(90) 584 def. del 17.1.1991.

(6) Radiodiffusione e diritto d'autore nel mercato interno - documento di riflessione della Commissione delle Comunità europee sui problemi dei diritti d'autore in materia di televisione via satellite e via cavo, III/F/5263/90 dell'8.11.1990.

5. A tal fine la proposta di direttiva non tenta di imporre idee già respinte in sede di discussione del Libro bianco sulla "Televisione senza frontiere" (7) e della direttiva successivamente adottata (8). Al contrario si tratta ora di consolidare e perfezionare, mediante misure di accompagnamento, l'acquisizione dei diritti per la ritrasmissione simultanea e integrale di programmi via cavo che è stata in pratica organizzata finora essenzialmente sulla base di accordi collettivi. Ciò consentirà di promuovere la ritrasmissione transfrontaliera via cavo e di rafforzare lo spazio audiovisivo europeo.

6. Nella normativa proposta viene ora inclusa principalmente anche l'emissione primaria di programmi via satellite per la quale a suo tempo il Libro bianco non aveva ravvisato la necessità di un'azione nel campo del diritto comunitario. Il rapido aumento dei satelliti utilizzati per la diffusione di programmi, l'introduzione di satelliti di media potenza ("Medium power satellites") e di satelliti di radiodiffusione diretta nonché di antenne perfezionate che consentono una ricezione individuale interessante sotto il profilo della qualità e del costo, fanno apparire incompleta una soluzione limitata esclusivamente alla ritrasmissione via cavo.

7. La normativa comunitaria deve inoltre essere in linea con la concezione più ampia della territorialità attualmente discussa nell'ambito del Consiglio d'Europa a completamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera. L'obiettivo a cui la Comunità deve e intende in definitiva mirare è però un altro, ossia la creazione del mercato comune.

(7) Loc. cit.
(8) Loc. cit.

La proposta di direttiva tenta di assolvere tale compito rafforzando la protezione in materia di diritti d'autore e promuovendo la diffusione transfrontaliera dei programmi, ossia creando lo spazio audiovisivo europeo.

8. La presente proposta di direttiva è formata essenzialmente da due parti. Entrambe le parti contengono disposizioni volte a disciplinare la diffusione transfrontaliera di programmi radiofonici e televisivi nel mercato comune. Dopo aver definito al capo I i termini contenuti nella proposta di direttiva, il capo II riguarda la diffusione di programmi via satellite e il capo III la ritrasmissione simultanea e invariata via cavo di programmi diffusi via etere o via satellite.

B. NECESSITA' DI UN'AZIONE COMUNITARIA E SCOPO DELLA DIRETTIVA PROPOSTA

I. La situazione giuridica negli Stati membri in base al diritto internazionale

Diffusione via satellite

9. L'articolo 11 bis, paragrafo 1, comma 1, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, nella versione riveduta di Bruxelles (CBR), a cui o alle cui versioni successive sono vincolati tutti gli Stati membri, concede agli autori il diritto esclusivo di autorizzare la radiodiffusione senza filo delle loro opere (emissione primaria) che comprende in linea di massima sia la diffusione via etere che quella via satellite. In base all'articolo 11 bis, paragrafo 2 CBR spetta alle legislazioni dei paesi dell'Unione determinare le condizioni per l'esercizio di tale diritto, nel rispetto del diritto morale dell'autore e del suo diritto ad un equo compenso.

10. L'applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, comma 1 CBR in caso di diffusione via satellite di opere protette solleva tuttavia una serie di problemi.

11. Poiché il diritto di radiodiffusione presuppone che il segnale portatore di programmi possa essere captato dal pubblico, si fa finora distinzione, nella diffusione di programmi via satellite, tra diffusione di opere protette attraverso satelliti di telecomunicazione e diffusione attraverso satelliti di radiodiffusione diretta. Mentre questi ultimi operano con una maggiore potenza su bande di frequenza assegnate, in virtù del diritto internazionale sulle telecomunicazioni, alla ricezione diretta da parte del pubblico, i satelliti di telecomunicazione diffondono segnali molto più deboli su bande di frequenza la cui ricezione da parte del pubblico non è consentita in base al diritto delle telecomunicazioni (9). In un primo tempo questi segnali erano inviati soltanto alle stazioni di testa delle reti via cavo, ma in seguito grazie al perfezionamento delle antenne è stata resa possibile, a costi economicamente accettabili, la ricezione individuale anche di questi segnali e le autorità nazionali competenti per le telecomunicazioni l'hanno autorizzata in misura sempre maggiore. Sono venuti in seguito ad aggiungersi i satelliti a media potenza che operano sempre su bande di frequenza riservate alle telecomunicazioni ma i cui segnali possono essere captati direttamente e senza distrubi dall'utente in vaste zone dell'impronta (10). Ciò nonostante questa ricezione diretta come quella tramite satelliti di telecomunicazione è stata finora trascurata dal punto di vista del diritto d'autore nell'ambito del quale si è continuato ad utilizzare la distinzione vigente nel diritto delle telecomunicazioni. Ciò significa che soltanto la diffusione di segnali portatori di programmi tramite satellite di radiodiffusione diretta costituisce una comunicazione al pubblico rilevante ai fini del diritto d'autore, ma non quella effettuata attraverso satelliti di telecomunicazione; in quest'ultimo caso soltanto la successiva ritrasmissione dei segnali via cavo rientra nell'ambito del diritto d'autore. Contrariamente a quanto avviene quando vengono immessi nella rete i segnali provenienti dal satellite di radiodiffusione diretta, la ritrasmissione via cavo sembra dunque equiparabile non tanto ad una reemissione via filo bensì ad una radiodiffusione primaria su filo, per la

(9) Cfr. Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e art. 1, n. 37, del regolamento d'attuazione dei servizi di telecomunicazione.

(10) Cfr. anche capitolo 3 del Libro verde sulle comunicazioni via satellite, COM(90) 490 def.

quale gli autori sono tutelati dall'articolo 11, paragrafo 1, comma 1, della revisione di Bruxelles, nonché dall'articolo 11 ter, paragrafo 1, comma 2, articolo 14, paragrafo 1, comma 2 e articolo 14 bis, paragrafo 2, lettera b) della revisione di Parigi della Convenzione di Berna.

12. Non è sempre stato risolto in maniera univoca il problema seguente, ovvero se ai fini del diritto d'autore la diffusione via satellite di opere tutelate sia da considerare come un unico atto di utilizzazione che comprende anche il collegamento tecnico ascendente e discendente per i segnali portatori di programmi, e quindi tutti gli atti di trasformazione eventualmente compiuti sul satellite stesso, oppure se alcuni di questi singoli atti esigano un'autorizzazione particolare sotto il profilo del diritto d'autore.

13. Infine non è stato ancora chiarito quali siano i diritti d'autore che intervengono nella radiodiffusione diretta da satellite. Poichè in base al principio della territorialità all'autore spetta in sostanza un insieme di diritti limitati territorialmente per tutti gli Stati in cui è protetta la sua opera, l'utilizzatore di opere protette deve ottenere il diritto di utilizzazione economica per ogni Stato in cui compie un atto di utilizzazione rilevante ai fini del diritto d'autore. Nell'attività tradizionale di radiodiffusione via etere, tale atto di utilizzazione si considera generalmente compiuto nello Stato in cui ha origine il programma; lo sconfinamento - talvolta considerevole - dei segnali negli Stati contigui non è stato preso in considerazione, data la sua scarsa rilevanza ai fini del diritto d'autore.

14. In base a questa tesi, la radiodiffusione diretta da satellite rientrerebbe esclusivamente nella sfera del diritto del paese emittente e non anche di quello dei paesi riceventi. Ai fini del diritto d'autore si considera rilevante soltanto l'atto dell'emissione rispetto al quale il satellite diretto fungerebbe semplicemente da antenna prolungata nello spazio, mentre in tutti gli altri Stati la ricezione sarebbe libera dal punto di vista del diritto d'autore.

15. Per contro, in base ad una teoria più recente, l'atto di utilizzazione rilevante ai fini del diritto d'autore in caso di radiodiffusione diretta da satellite avrebbe luogo non soltanto nel paese emittente ma anche in tutti gli Stati in cui è possibile captare direttamente i segnali. Di conseguenza chi intendesse diffondere programmi attraverso un satellite di radiodiffusione diretta dovrebbe munirsi dell'autorizzazione dei titolari dei diritti non soltanto nel paese emittente ma anche in tutti gli Stati riceventi. Per proteggere gli autori è stato proposto di applicare la protezione più elevata prevista dalla legge dei paesi riceventi o di applicarla soltanto a titolo sussidiario qualora nello Stato emittente la protezione sia inesistente o insufficiente.

16. Per lungo tempo si è trattato di una controversia puramente teorica. Ma con l'entrata in funzione dei primi satelliti di radiodiffusione diretta che saranno seguiti entro breve da numerosi altri e tenuto conto della possibilità di ricezione diretta dei programmi trasmessi dai satelliti di media potenza, la questione della legge rilevante ai fini dell'acquisizione dei diritti assume un'importanza di primo piano.

17. Le legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di diritto d'autore attribuiscono agli autori, insieme al diritto di radiodiffusione, il diritto di comunicare al pubblico le opere tutelate non solo via etere ma anche via satellite. Disposizioni esplicite riguardanti la diffusione di opere protette verso un satellite di telecomunicazione nel senso di un "droit d'injection" autonomo figurano nelle leggi sul diritto d'autore in Francia (11) e in Spagna (12); nel Regno Unito la legge modificata sul diritto d'autore del 1988 considera come attività di radiodiffusione anche l'emissione, tramite satelliti di telecomunicazione, di segnali portatori

(11) Art. 27, [illegible] combinato disposto con art. 45 par. 3 della legge n. 57-298 dell'[illegible].1957 sulla proprietà letteraria ed artistica, modificata dalla legge n. 85-660 del 3.7.1985.

(12) Art. 20, par. 2, lettera c) in combinato disposto con art. 36, par. 2, della legge 22/1987 dell'11.11.1987 sulla proprietà intellettuale.

di programmi che "possono essere legalmente captati dal pubblico" (13). Negli altri Stati membri prevale ancora, almeno in linea di massima, la concezione che soltanto l'emissione tramite satellite di radiodiffusione diretta, ma non l'invio dei segnali ad un satellite di telecomunicazione, costituisce un atto di radiodiffusione rilevante ai fini del diritto d'autore. Né esiste chiarezza a livello nazionale se in caso di emissione tramite satellite di radiodiffusione diretta la legge sul diritto d'autore da prendere in considerazione sia soltanto quella del paese emittente oppure quella di tutti gli Stati in cui avviene la ricezione.

18. Meno strutturata per motivi storici è la protezione internazionale offerta ai titolari dei diritti connessi dalla Convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 1961. Finora hanno aderito a tale Convenzione soltanto la Danimarca, la Germania, la Francia, il Regno Unito, l'Irlanda, l'Italia e il Lussemburgo ma non il Belgio, la Grecia, i Paesi Bassi, la Spagna e il Portogallo.

19. In base all'articolo 7, paragrafo 1 lettera a) della Convenzione di Roma gli artisti interpreti o esecutori sono protetti soltanto contro la diffusione delle loro esecuzioni dal vivo. Invece se la loro esecuzione è stata fissata, con il loro consenso, su fonogramma, videogramma o videofonogramma, la sua diffusione può avvenire senza il consenso dell'artista. Se la diffusione avviene mediante fonogrammi pubblicati a fini commerciali, l'articolo 12 della Convenzione di Roma attribuisce all'artista interprete o esecutore o al produttore del fonogramma ovvero ad entrambi, almeno il diritto ad un equo compenso. A prescindere dal fatto che in questo modo la Convenzione di Roma accorda agli Stati contraenti già una possibilità di scelta, tale diritto ad un equo compenso può essere escluso parzialmente o del tutto mediante una dichiarazione di riserva (art. 16, par. 1 lettera a) della Convenzione di Roma). Così ad esempio la Danimarca e l'Italia escludono il diritto all'equo compenso praticamente soltanto nel caso di

(13) Art. 6, par. 1, lettera a) e par. 2 del Copyright, Designs and Patents Act 1988 ("... capable of being lawfully received by members of the public...").

emissioni non aventi fini commerciali [14]; il Lussemburgo invece ha espresso una riserva riguardante l'intero articolo 12 [15]. Infine gli organismi di radiodiffusione sono tutelati a norma dell'articolo 13, lettere a) e b) della Convenzione di Roma, contro la diffusione simultanea di parti delle loro emissioni nell'ambito delle trasmissioni primarie via satellite in base al diritto di autorizzare la reemissione, e contro la diffusione differita, in base al diritto di autorizzare la fissazione delle loro emissioni.

20. A livello nazionale la protezione dei diritti connessi presenta attualmente notevoli differenze. In Belgio, in Grecia e nei Paesi Bassi non è ancora stata codificata per intero la protezione dei diritti connessi; tuttavia appositi disegni di legge sono già all'esame in Belgio e nei Paesi Bassi. La giurisprudenza di questi Stati membri offre comunque un certo grado di protezione su una base diversa da quella del diritto d'autore. Nei paesi in cui esiste invece una legislazione sui diritti connessi, gli artisti interpreti o esecutori possono, in analogia alla protezione su scala internazionale prevista dall'articolo 7 lettera a) della Convenzione di Roma, opporsi ovunque alla diffusione delle loro esecuzioni in diretta [16]. Anche i disegni di legge attualmente all'esame in Belgio e nei Paesi Bassi accordano una facoltà del genere agli artisti interpreti o esecutori [17]. In maniera non uniforme sono invece disciplinati i diritti spettanti agli artisti interpreti o esecutori e/o ai produttori di fonogrammi relativamente alla diffusione di fonogrammi pubblicati a fini

(14) Cfr. Copyright 1965, pag. 214 (Danimarca) e Copyright 1975, pag. 44 (Italia).

(15) Cfr. Copyright 1976, pag. 24.

(16) Art. 45 (1) (b) della legge 158 sul diritto d'autore relativo alle opere letterarie ed artistiche (Danimarca); art. 76 (1) della legge sul diritto d'autore (Repubblica Federale di Germania); art. 18 (1) della legge n. 85-660 (Francia); art. 182 (1) (b) Copyright, Designs and Patents Act 1988 (Regno Unito); art. 5 Performer's Protection Act (Irlanda); art. 80 par. 1 della legge n. 633 del 22.4.1941 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Italia); art. 3 (1) (a) della legge sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Lussemburgo); art.178 (a), codice del diritto d'autore e dei diritti connessi (Portogallo); art. 102 (1) della legge 22/1987 (Spagna).

(17) Cfr. anche art. 51 (1) del disegno di legge sul diritto d'autore, documento Sen. n. 329-1 (1988) (Belgio) e art. 2 (1) (d) del disegno di legge sui diritti connessi, Tweede Kamer, 1978-1989, 21 244 (Paesi Bassi).

commerciali. Attualmente il Lussemburgo e il Portogallo non riconoscono alcun diritto autonomo né agli artisti interpreti o esecutori né ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda l'utilizzazione di fonogrammi a scopo di radiodiffusione. Per contro il Regno Unito e l'Irlanda non riconoscono diritti autonomi per l'utilizzazione di fonogrammi a fini di radiodiffusione soltanto agli artisti interpreti o esecutori mentre i produttori di fonogrammi beneficiano in ambedue gli Stati membri di un proprio diritto di autorizzazione (18). La Repubblica Federale di Germania (19), la Danimarca (20), la Francia (21), l'Italia (22) e la Spagna (23) riconoscono invece sia agli artisti interpreti esecutori, sia ai produttori di fonogrammi, almeno il diritto ad una parte del compenso supplementare spettante per la diffusione di fonogrammi. Una regolamentazione analoga è prevista anche nei disegni di legge presentati in Belgio e nei Paesi Bassi (24). Differenze non marginali si riscontrano invece nell'impostazione specifica dei rapporti di diritto e nelle modalità particolari di ripartizione tra gli aventi diritto.

(18) Art. 16 (1) (d) e art. 20 (b) Copyright, Designs and Patents Act 1988 (Regno Unito) e art. 17 (1) (4) b) e c) in combinato disposto con art. 2 (3) Copyright Act 1963 (Irlanda).
(19) Art. 76 par. 2 e art. 86 della legge tedesca sul diritto d'autore.
(20) Art. 47 della legge 158 sul diritto d'autore relativo alle opere letterarie ed artistiche.
(21) Art. 22 parr. 2-5 della legge n. 85-660.
(22) Artt. 73 e 80 par. 2 della legge n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
(23) Artt. 103 e 109 par. 1 della legge 22/1987.
(24) Cfr. anche artt. 56 e 61 del disegno di legge sul diritto d'autore, doc. Sen. n. 329-1 (1988) (Belgio) e art. 6 del disegno di legge sui diritti connessi, Tweede Kamer, 1988-1989, 21 244 (Paesi Bassi).

Infine in tutti gli Stati membri che dispongono di una legislazione sui diritti connessi o che tutelano gli organismi di radiodiffusione in virtù della legge sul diritto d'autore, tali organismi sono tutelati sia contro la fissazione che contro la ritrasmissione delle loro emissioni (25).

Ritrasmissione via cavo

21. Indipendentemente dal fatto che avvenga in forma differita o simultanea e invariata, l'emissione di segnali portatori di programmi diffusi via etere o via satellite di radiodiffusione diretta oppure immessi nelle reti cablate e successivamente trasmessi agli utenti costituisce in base al diritto d'autore internazionale un atto di radiodiffusione autonomo ai sensi dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, n. 2 della Convenzione riveduta di Berna. Se i segnali portatori di programmi dell'emissione primaria sono ritrasmessi via cavo in uno Stato diverso dallo Stato dell'emissione primaria, tale ritrasmissione è soggetta in ogni singolo Stato al diritto nazionale in materia di ritrasmissione, a condizione che l'iniezione dei segnali nelle reti via cavo sia stata effettuata da un organismo di radiodiffusione diverso dall'organismo di radiodiffusione primaria.

22. A questo riguardo è stata anche avanzata la tesi che, per costituire un atto di radiodiffusione autonomo, la ritrasmissione via cavo deve rispondere ad un ulteriore requisito ossia deve permettere di raggiungere un pubblico più vasto rispetto a quello raggiunto dall'emissione primaria. Ciò significa che la ritrasmissione via cavo nella zona di servizio nazionale degli organismi di radiodiffusione primaria finanziati mediante i canoni o anche nella zona di ricezione diretta degli organismi di radiodiffusione primaria finanziati con la pubblicità, non richiederebbe una nuova autorizzazione da parte degli autori. Anche il diritto di ritrasmissione previsto dall'articolo 11 bis, paragrafo 1, comma 2, della Convenzione riveduta di Berna è soggetto, come

(25) Art. 48 par. 1 della legge 158 sul diritto d'autore relativo alle opere letterarie ed artistiche (Danimarca); art. 87 par. 1 (1) e (2) della legge sul diritto d'autore (Repubblica Federale di Germania); art. 27 par. 1 della legge n. 85/660 (Francia); art. 16 (1) (a) e (b) in combinato disposto con art. 17 (1) e (4) nonché art. 20 (c) Copyright, Designs and Patents Act 1988 (Regno Unito); art. 19 (1) e (5) a) b) e d) Copyright Act 1963 (Irlanda); art. 79 della legge n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Italia); art. 10 (a) e (b) della legge sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Lussemburgo); art. 187 (a) e (b) codice del diritto d'autore e dei diritti connessi (Portogallo); art. 116 (1) (a) (b) della legge n. 22/1987 (Spagna).

il diritto di emissione primaria a norma dell'articolo 11 bis paragrafo 1, comma 1, alle restrizioni previste dall'articolo 11 bis, paragrafo 2 della stessa Convenzione. Tale diritto potrebbe pertanto essere sottoposto all'intervento obbligatorio delle società di gestione dei diritti di autore o anche ad una licenza legale.

23. Anche le legislazioni nazionali sul diritto d'autore degli Stati membri riservano in linea di massima agli autori il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo di programmi diffusi su filo (26). A titolo restrittivo la Danimarca ha sottoposto a licenza legale la ritrasmissione via cavo di programmi nazionali ed esteri diffusi via etere o a mezzo di satelliti di radiodiffusione diretta, esclusi quelli diffusi da satelliti di telecomunicazione (27). Infine nel Regno Unito (28) ed anche in Irlanda (29) la legge parte dal presupposto che le ritrasmissioni via cavo di programmi che i cablodistributori sono tenuti a diffondere in base alla legge sui media nonché la ritrasmissione di programmi all'interno della zona di ricezione a cui sono destinati rientrano nell'ambito dell'emissione primaria e non sono pertanto soggette ad un'autorizzazione specifica dei titolari dei diritti - salvo a quella dei distributori di programmi via satellite.

24. Per contro la Convenzione di Roma non svolge alcun ruolo, nel campo del diritto internazionale, per quanto concerne la ritrasmissione via cavo di segnali portatori di programmi diffusi nell'ambito di un'emissione primaria.

(26) Cfr. art. 15, par. 2, n. 2 e art. 20 della legge sul diritto d'autore (Repubblica Federale di Germania); art. 27 della legge n. 57-298 modificata dalla legge n. 85-660 (Francia); art. 16 (1) (b), (20) in combinato disposto con art. 7 (178) Copyright, Designs and Patents Act 1988 (Regno Unito); art. 8 (6) (e), art. 9 (7) (d) e art. 18 (4) (d) in combinato disposto con art. 2 (3) Copyright Act 1963 (Irlanda); art. 16 della legge n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Italia); art. 23 (1) n. 2 della legge sul diritto d'autore del 29.3.1972 (Lussemburgo); art. 68 par. 2, (e) in combinato disposto con art. 153 (3) del codice del diritto d'autore e dei diritti connessi (Portogallo); art. 17 in combinato disposto con art. 20, (2) (e) della legge 22/1987 (Spagna).

(27) Art. 22 (a) nonché art. 45 (2) (licenza obbligatoria per il diritto di ritrasmissione dell'organismo di radiodiffusione) della legge 158 relativa al diritto d'autore sulle opere letterarie ed artistiche nonché art. 11 a) della legge 157 relativa al diritto sulle opere fotografiche.

(28) Art. 73 del Copyright, Designs and Patents Act 1988.

(29) Art. 52 (3) e (4) del Copyright Act 1963.

infatti essa protegge soltanto contro la ritrasmissione senza filo ma non contro la ritrasmissione via filo (art. 3, lettere f) e g) della Convenzione di Roma). Anche se si considerasse la ritrasmissione via cavo come una "comunicazione al pubblico" ai sensi della Convenzione di Roma, nessuna disposizione di tale Convenzione interverrebbe nel caso della ritrasmissione simultanea ed integrale via cavo a cui si limita la presente proposta di direttiva; infatti l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) non protegge gli artisti interpreti o esecutori quando la comunicazione al pubblico utilizza un'esecuzione già radiodiffusa, l'articolo 12 prevede un diritto a compenso per l'utilizzazione del fonogramma soltanto se il fonogramma è stato utilizzato "direttamente" per la radiodiffusione e infine in base al combinato disposto dall'articolo 13, lettera a) e dall'articolo 3, lettera g) della Convenzione di Roma gli organismi di radiodiffusione sono tutelati soltanto contro la reemissione senza filo delle loro emissioni.

25. Tuttavia in base all'articolo 1, n. 1 lettera b) dell'accordo europeo per la protezione delle emissioni di televisione del 1960 a cui aderiscono il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, il Regno Unito e la Spagna, gli organismi di radiodiffusione sono protetti anche contro la ritrasmissione su filo delle loro emissioni. Il Regno Unito pero' ha generalmente escluso questa protezione mediante una riserva, mentre il Belgio l'ha esclusa soltanto per gli organismi di radiodiffusione belgi ed ha inoltre limitato la protezione a favore degli organismi di radiodiffusione esteri al 50% della programmazione settimanale.

26. Scarso interesse riveste invece in questo contesto la Convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti del 1974, ratificata soltanto da due Stati membri, la Repubblica Federale di Germania e l'Italia. Essa protegge unicamente contro la "captazione" non autorizzata di segnali portatori di programmi non destinati al pubblico, ossia in pratica soltanto contro la ricezione non autorizzata di emissioni da punto a punto via satellite. Le emissioni diffuse direttamente al pubblico tramite satellite sono invece espressamente escluse dalla protezione della Convenzione stessa in base all'articolo 3.

27. Per contro le legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di diritti d'autore e di diritti connessi accordano spesso in questo caso una protezione superiore al livello minimo garantito nell'ambito del diritto internazionale. Così ad esempio in numerosi Stati membri, come in Germania (30), in Francia (31), nel Regno Unito (32) e in Spagna (33) gli organismi di radiodiffusione sono protetti non soltanto contro la ritrasmissione senza filo delle loro emissioni ma in linea di massima anche contro la ritrasmissione su filo. Maggiori disparità esistono per quanto riguarda i diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori. In una serie di Stati membri, come ad esempio in Germania (34), in Francia (35) e in Spagna (36), il diritto di cui sono titolari comprende anche la facoltà di autorizzare la ritrasmissione delle loro esecuzioni - autorizzazione che in certi casi si presume accordata insieme all'autorizzazione dell'emissione o della fissazione dell'esecuzione su videogramma o audio-videogramma - mentre in altri paesi, come ad esempio nel Regno Unito (37), la ritrasmissione è stata di recente espressamente esentata. Se l'emissione primaria utilizza un fonogramma prodotto a fini commerciali, oltre alla protezione minima prevista dalla Convenzione di Roma, le legislazioni degli Stati membri accordano spesso agli artisti interpreti o esecutori e/o ai produttori di fonogrammi il diritto ad un

(30) Art. 87 par. 1 n. 1 in combinato disposto con art. 20 della legge tedesca sul diritto d'autore.
(31) Art. 27 (1) della legge n. 85-660 in combinato disposto con art. 27 della legge n. 57-298 modificata dalla legge n. 85-660.
(32) Art. 16 (1) (d) e art. 20 (c) del Copyright, Designs and Patents Act 1988.
(33) Art. 116, par. 1 (a) della legge 22/1987.
(34) Cfr. art. 76 della legge tedesca sul diritto d'autore.
(35) Art. 18, par. 1 della legge n. 85-660.
(36) Art. 101, par. 1 della legge n. 22/1987.
(37) Cfr. artt. 182 e 183 del Copyright, Designs and Patents Act 1988.

compenso anche per la ritrasmissione di tale emissione primaria (38); il Regno Unito e l'Irlanda accordano anzi un diritto autonomo di autorizzazione (39).

II. Necessità di un'azione a livello comunitario

28. In entrambi i settori, diffusione di programmi via satellite e ritrasmissione via cavo, il diritto d'autore non è stato in grado di tenere il passo con l'evoluzione registrata dai mezzi tecnici e dalla situazione economica della diffusione transnazionale dei programmi. Di conseguenza si può constatare che nel campo del diritto internazionale e soprattutto nelle normative nazionali degli Stati membri esistono attualmente non solo notevoli incertezze del diritto ma anche gravi lacune sul piano della protezione accordata che impediscono di raggiungere l'obiettivo prefissato di promuovere l'attività creativa. Inoltre i titolari dei diritti sono esposti al rischio di vedere bloccata l'utilizzazione delle loro opere inserite in un programma ad opera dei titolari di diritti di esclusiva per un'altra parte dello stesso programma.

29. Dal punto di vista del diritto d'autore occorre distinguere l'emissione primaria dalla ritrasmissione simultanea, integrale e invariata delle emissioni. Infatti nell'emissione primaria, che comprende anche la diffusione di un programma originario via satellite, l'organismo di radiodiffusione determina il contenuto del programma includendovi soltanto le opere e le esecuzioni protette per le quali ha potuto preventivamente ottenere i diritti di utilizzazione. Per contro, nella ritrasmissione via cavo il cablodistributore non ha la possibilità di

(38) Cfr. ad es. artt. 76 (2) e 86 in combinato disposto con art. 20 della legge tedesca sul diritto d'autore (Repubblica Federale di Germania) e combinato disposto dagli artt. 103 e 20 (2) (d) e (e) della legge 22/1987 (Spagna).

(39) Artt. 16 (1) (d) e 20 (b) del Copyright, Designs and Patents Act 1988 (Regno Unito) e combinato disposto dagli artt. 17 (1), (4) (b) (c) e 2 (3) del Copyright Act 1963 (Irlanda).

fissare il contenuto del programma in funzione dei diritti preventivamente acquisiti. Egli ha solo due alternative: ritrasmettere l'emissione primaria nella sua integralità o non ritrasmetterla affatto.

Diffusione via satellite

30. Nel campo della diffusione di programmi via satellite non sembra più giustificato né da parte del titolare del diritto né da quello delle emittenti o dei telespettatori sottrarre un atto che deve essere qualificato come emissione all'applicazione del diritto d'autore unicamente per il fatto che si serve di un mezzo tecnico che originariamente il diritto in materia di telecomunicazioni riservava alla comunicazione individuale privata. Sotto il profilo del diritto d'autore invece l'unico criterio rilevante è il fatto che l'utilizzazione di opere ed esecuzioni protette costituisce una comunicazione al pubblico.

31. Esiste comunque incertezza del diritto in relazione al seguente problema, ossia se per la diffusione di programmi via satellite debbano essere acquisiti esclusivamente i diritti del paese di emissione oppure contemporaneamente anche quelli di tutti i paesi in cui avviene la ricezione e ciò anche per quanto riguarda la stragrande maggioranza dei programmi diffusi attualmente nella Comunità mediante satelliti di telecomunicazione.

32. Tenendo conto dell'interesse dei titolari dei diritti ad utilizzare le proprie opere ed altre esecuzioni protette, l'unica soluzione valida sotto il profilo commerciale per risolvere questa incertezza del diritto consiste nell'imporre l'acquisizione dei diritti di radiodiffusione esclusivamente per il paese di emissione che dovrà essere definito in maniera più precisa.

33. Anche se un organismo di radiodiffusione dovesse effettivamente acquistare i diritti in tutti i paesi in cui avviene la ricezione, resterebbe da determinare dapprima in quali paesi è possibile ricevere direttamente i segnali portatori di programmi. Infatti non si può delimitare la zona dell'impronta in maniera così precisa da consentire l'esatta individuazione dei paesi di ricezione. Così ad esempio un'emissione via satellite diretta verso le regioni della Comunità può essere captata nello stesso tempo anche nei paesi dell'Europa orientale e in alcune parti della Scandinavia - anche

se a mezzo di antenne potenziate. E' vero che le nuove tecnologie nel campo dei satelliti consentono di definire zone di impronta sempre più precise i cui bordi rimangono comunque abbastanza confusi: in tale zona, per captare l'emissione, è sufficiente disporre di antenne più grandi e più potenti. In queste circostanze è difficile stabilire a partire da quale momento si può o non si può parlare di possibilità di ricezione diretta da parte del pubblico. Infine il fallimento delle trattative anche con uno solo dei titolari dei diritti in uno Stato membro avrebbe la conseguenza di bloccare l'intera diffusione del programma via satellite. Tale situazione non gioverebbe quindi né agli interessi dei titolari dei diritti di utilizzazione delle proprie opere né agli interessi del pubblico.

34. La possibilità di autorizzare un'emittente alla diffusione via satellite di opere protette, in particolare di opere cinematografiche, in esclusiva e/o limitatamente ad una versione linguistica non viene comunque esclusa dalla proposta di direttiva. Tali autorizzazioni limitate possono sempre essere concesse nel quadro di un accordo contrattuale.

35. La decisione di considerare rilevante soltanto il diritto del paese emittente presuppone necessariamente che i diritti d'autore e i diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione vengano adeguatamente protetti in seugito ad un'armonizzazione di base degli ordinamenti dei singoli Stati. Nei paesi in cui non esiste alcuna tutela nei confronti della diffusione via satellite di opere protette, la diffusione su scala comunitaria di tali opere effettuate a partire da questi Stati non risulta subordinata né al consenso dei titolari dei diritti né al pagamento di un compenso; in tal caso viene a mancare la protezione concessa dal diritto interno degli altri Stati membri. Se invece la legge del paese emittente accorda in linea di massima un certo grado di protezione ma sottopone l'emissione primaria via satellite ad una licenza legale, i titolari dei diritti vengono privati, in tutta la zona dell'impronta, della facoltà di decidere le modalità di utilizzazione delle loro opere e ricevono unicamente il compenso stabilito nel paese emittente dalle autorità competenti.

Lo stesso vale per i titolari dei diritti connessi; tuttavia in questo caso il grado di protezione accordato presenta attualmente notevoli differenze da uno Stato membro all'altro, addirittura superiori a quelle esistenti nel campo del diritto d'autore in quanto numerosi Stati membri non riconoscono ancora la tutela dei diritti connessi.

36. Per tale motivo il progetto di direttiva esclude l'introduzione di una licenza legale per le emissioni via satellite. Qualora la normativa di uno Stato membro preveda alla data della presente proposta di direttiva la possibilità di una dichiarazione di validità erga omnes dei contratti conclusi tra una società di gestione collettiva dei diritti e un organismo di radiodiffusione, tale facoltà potrà essere mantenuta in presenza di determinate condizioni. Nel campo dei diritti connessi la direttiva proposta si limita esclusivamente ad introdurre un livello minimo comune di protezione; gli Stati membri sono comunque liberi di adottare disposizioni più restrittive per la protezione dei diritti connessi.

Ritrasmissione via cavo

37. La presente direttiva disciplina esclusivamente il settore della ritrasmissione via cavo di programmi provenienti da un altro Stato membro. Per quanto riguarda la ritrasmissione via cavo di emissioni di radiodiffusione all'interno di uno stesso Stato membro la Commissione non ritiene necessaria per il momento alcuna azione in quanto tale fatto a carattere puramente nazionale non ha in linea di massima alcuna influenza sulla creazione di un unico spazio europeo.

38. I diritti necessari per la ritrasmissione simultanea e invariata via cavo che dipendono dall'emissione primaria possono essere difficilmente acquisiti su base individuale. Attualmente l'acquisizione di tali diritti avviene già sulla base dei cosiddetti contratti collettivi almeno in Belgio, in Germania e nei Paesi Bassi nell'ambito dei quali, accanto ai cablodistributori, sono rappresentate contemporaneamente quasi tutte le categorie di titolari dei diritti. In Francia le società di gestione collettiva, i rappresentanti dei

diritti di opere cinematografiche come pure alcuni organismi di radiodiffusione hanno già concluso accordi specifici con i singoli cablodistributori. In Danimarca invece l'acquisizione dei diritti per la ritrasmissione via cavo non avviene su base contrattuale in quanto la normativa nazionale prevede attualmente una licenza legale.

39. Questa forma di acquisizione collettiva e - generalmente - su base contrattale dei diritti è valsa a risolvere in ampia misura i problemi iniziali connessi con l'acquisizione dei diritti per la ritrasmissione simultanea e integrale via cavo di programmi diffusi via etere. Ciò nonostante restano essenzialmente insoluti due problemi che possono ostacolare la ritrasmissione di programmi nazionali e la ritrasmissione transfrontaliera di programmi provenienti da altri Stati membri.

40. Gli accordi contrattuali partono dal presupposto che le parti contraenti devono essere in possesso di tutti i diritti in modo da poter fare a meno di titoli di legittimazione distinti. Ciò nonostante i cablodistributori non possono mai escludere con certezza la possibilità di rivendicazioni individuali del diritto di autorizzare la ritrasmissione da parte di persone non aderenti agli accordi (il cosiddetto problema degli outsider). E' vero che i titolari dei diritti che hanno aderito agli accordi si impegnano, mediante apposita clausola liberatoria, a rispondere in caso di azioni intentate contro i cablodistributori da terzi i cui diritti rientrano fra le categorie di diritti da essi gestiti o rappresentati; ciò non garantisce comunque ai cablodistributori una protezione integrale. Infatti l'indennizzo previsto è limitato all'importo che l'outsider avrebbe potuto rivendicare contrattualmente in sede di ripartizione del compenso globale se fosse stato rappresentato al momento della conclusione dell'accordo. Resta da vedere nel singolo caso se questo importo è sufficiente per coprire il risarcimento dei danni dovuto dal cablodistributore, ivi comprese le spese processuali. Inoltre tale clausola protegge i cablodistributori soltanto contro le conseguenze di una domanda di risarcimento dei danni ma non in caso di azioni inibitorie o di sanzioni penali. Infine il cablodistributore non risulta assolutamente protetto in caso di azioni intentate nei suoi riguardi da persone i cui diritti non rientrano fra quelli rappresentati dalle varie categorie di titolari che hanno partecipato alla conclusione dell'accordo contrattuale.

41. Di conseguenza esiste il pericolo che all'atto del rinnovo dei contratti le parti non raggiungano tempestivamente un accordo sull'adattamento o sulla proroga del contratto esistente, tra l'altro in caso di divergenze d'opinione sull'ammontare e sulla struttura del compenso e di recente anche sull'inclusione o meno di nuovi programmi diffusi via satellite. In Belgio e nei Paesi Bassi ad esempio si è riusciti finora a raggiungere soltanto un accordo sulla proroga provvisoria del contratto iniziale per la durata di uno o due anni. In particolare le emittenti che offrono nuovi programmi diffusi via satellite incontrano a volte difficoltà ad aderire ai contratti collettivi esistenti a causa delle resistenze opposte dagli organismi che partecipano già ai contratti stessi.

42. La proposta di direttiva tenta di risolvere il problema in due modi: da un lato introducendo l'obbligo di far ricorso ad una società di gestione collettiva per l'esercizio del diritto d'autorizzazione o di divieto della ritrasmissione transnazionale via cavo di un'emissione di radiodiffusione (ad eccezione dei diritti - propri o concessi - degli organismi di radiodiffusione nei confronti delle proprie emissioni); dall'altro, appianando nei limiti del possibile le difficoltà che rischiano di sorgere al momento della conclusione dei contratti sulla concessione dei diritti di ritrasmissione transnazionale via cavo grazie all'intervento di mediatori indipendenti e di misure destinate ad impedire abusi di posizione negoziale senza tuttavia recare pregiudizio al carattere di esclusiva dei diritti di ritrasmissione via cavo. Infine la proposta di direttiva intende garantire che i diritti necessari per la ritrasmissione via cavo in ogni Stato membro siano per quanto possibile concessi nel quadro di un contratto collettivo che dovrebbe essere firmato da tutti i titolari dei diritti e dai cablodistributori.

Riassunto

43. Si può concludere che la proposta di direttiva ha lo scopo ultimo di ovviare alle conseguenze negative causate dall'insufficiente protezione della diffusione transnazionale dei programmi sia nel settore della radiodiffusione via satellite che in quello della ritrasmissione via cavo e intende pertanto, in linea con le altre misure di armonizzazione previste, creare le basi giuridiche ed economiche per l'attività creativa futura nel campo della cultura europea che richiede una tutela specifica. La cultura europea, come sottolineato di recente anche dalla proposta di direttiva concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore (40), non merita protezione soltanto per la sua ricchezza e varietà ma esige anche un livello elevato di tutela che ne salvaguardi l'identità.

C. PRINCIPI INFORMATORI DELL'ARMONIZZAZIONE

44. La presente proposta di direttiva, analogamente ad altre azioni di armonizzazione nel settore del diritto d'autore, non ricerca un'armonizzazione globale del diritto d'autore e dei diritti connessi ma semplicemente un'armonizzazione nei settori che rivestono attualmente un'importanza specifica, tra i quali si può citare in primo luogo la creazione di uno spazio audiovisivo europeo che è già stato definito in parte dalla direttiva "Televisione senza frontiere" del 3 ottobre 1989 (41) e che deve essere completato dall'introduzione della normativa in materia di diritto d'autore. Di conseguenza la proposta di direttiva prevede un'armonizzazione solo nella misura in cui essa risulta assolutamente necessaria nel quadro delle azioni richieste a livello comunitario.

(40) COM(90) 586 def. - SYN 319 del 24.1.1991.
(41) Direttiva del Consiglio del 3.10.1989, GU n. L 298 del 17.10.1989.

45. La presente proposta di direttiva evita per quanto possibile ogni ingerenza nei confronti delle concezioni fondamentali seguite dagli ordinamenti degli Stati membri in materia di diritto d'autore. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare disposizioni armonizzate soltanto nel caso in cui lo scopo della direttiva proposta lo richieda. D'altronde un certo numero di norme proposte, in particolare nel settore dei diritti connessi, figura già negli ordinamenti interni di numerosi Stati membri nel campo della tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi. Si tratta in pratica di eliminare le aree attualmente prive di protezione nella Comunità e di evitare che possano crearsene altre.

46. Per quanto concerne la diffusione di programmi via satellite gli Stati membri hanno la facoltà di decidere in merito alle modalità previste per integrare nel proprio sistema nazionale di gestione dei diritti anche il diritto di radiodiffusione che essi sono tenuti a concedere. In merito all'obbligo di proteggere i diritti connessi la presente proposta si limita a prevedere un livello minimo di tutela ritenuto indispensabile, ma gli Stati membri hanno la facoltà di adottare disposizioni più rigorose in materia. La proposta lascia inoltre impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di compensi per i fonogrammi, anche per quanto riguarda la loro ripartizione tra produttori di fonogrammi e artisti interpreti o esecutori. La proposta di direttiva ricalca in ampia misura il disposto della Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione che rappresenta attualmente la norma di protezione più completa sul piano internazionale e che è stata accettata dalla maggior parte degli Stati membri. Tuttavia in alcuni settori - e soprattutto in relazione all'esclusione di alcune riserve previste dalla Convenzione di Roma - la proposta di direttiva va già oltre il livello di protezione concesso da tale Convenzione. Inoltre la definizione del livello minimo di protezione richiesto nel quadro della presente proposta di direttiva non esclude in linea di massima l'eventuale adozione nel campo dei diritti connessi di un grado più elevato di tutela su scala comunitaria per altri aspetti relativi all'armonizzazione.

47. La proposta di direttiva tiene conto inoltre delle particolarità esistenti a livello nazionale come la possibilità di estensione della dichiarazione di validità erga omnes agli accordi collettivi conclusi in precedenza nel campo della diffusione dei programmi via satellite o delle licenze legali esistenti nel settore della ritrasmissione via cavo. La presente proposta di direttiva lascia comunque impregiudicate le disposizioni esistenti negli Stati membri in merito alle attività delle società di gestione collettiva dei diritti.

48. La proposta di direttiva evita di interferire con gli accordi esistenti in materia di utilizzazione delle opere protette dal diritto d'autore e di altre esecuzioni protette quando ciò non risulti indispensabile per la realizzazione degli obiettivi prefissati. Lo stesso vale anche per le modalità di acquisizione su base contrattuale dei diritti richiesti per la ritrasmissione via cavo qualora tale prassi si sia ormai consolidata e abbia dato buoni risultati. Di conseguenza la proposta di direttiva non pregiudica neppure eventuali modifiche future da apportare per motivi di carattere economico.

49. La presente direttiva lascia impregiudicate le proposte di armonizzazione presentate in altri settori del diritto d'autore ed in particolare la proposta di direttiva del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore nonché la proposta di decisione relativa all'adesione degli Stati membri alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, come rivedute dall'atto di Parigi del 24 luglio 1971 e alla Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 26 ottobre 1961.

50. La proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione alla Convenzione di Berna e alla Convenzione di Roma non ha scopo di facilitare l'introduzione di una "base comune" per la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi. La presente proposta intende instaurare un livello comune di tutela per le emissioni via satellite al fine di impedire lo sviluppo di zone caratterizzate da condizioni di protezione di grado inferiore che possono attirare l'insediamento degli organismi di radiodiffusione via satellite. La proposta di direttiva concernente il

diritto di noleggio e il diritto di prestito prevede all'interno della Comunità lo stesso livello elevato di protezione per i diritti connessi. Nel quadro della strategia globale della Commissione nel campo del diritto d'autore, definito dal programma di lavoro della Commissione, ciascuna delle tre proposte deve essere considerata come una serie autonoma di disposizioni in grado di riflettere tre diversi obiettivi alla base di un'armonizzazione. Tale situazione comporta alcune sovrapposizioni allo stadio di proposta che dovranno essere eliminate successivamente in funzione dei progressi registrati in sede di approvazione delle singole proposte.

D. BASE GIURIDICA

51. Conformemente all'articolo 2 del trattato CEE la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche e più strette relazioni fra gli Stati della Comunità. A tal fine il trattato CEE prevede l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri.

52. Nell'ambito del settore audiovisivo la direttiva "Televisione senza frontiere" (42) rappresenta un primo passo verso la creazione di uno spazio audiovisivo europeo.

53. Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento sulla politica audiovisiva (43) la Commissione ha precisato che il quadro giuridico creato dalla direttiva resta da completare per quanto riguarda il diritto d'autore. La mancanza di una posizione comunitaria in questo campo favorirà la frammentazione normativa e l'incertezza del diritto dovute alla divergenza dei vari sistemi nazionali di protezione, il che frenerà gli investimenti destinati a promuovere l'attività creativa, limiterà le possibilità di sfruttamento delle opere e andrà a vantaggio o a svantaggio di alcune delle parti interessate, a seconda della natura del particolare sistema giuridico. La Commissione ha inoltre sottolineato l'esistenza di una comunità di interessi fra tutte le parti in causa che permette quindi di trattare il problema del diritto d'autore a livello comunitario nell'ambito di un unico spazio audiovisivo.

(42) Loc. cit.
(43) COM(90) 78 def. del 21.2.1991.

54. La presente proposta di direttiva ha lo scopo di facilitare l'esercizio dell'attività degli organismi di radiodiffusione, degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e dei cablodistributori in un unico spazio audiovisivo.

55. La radiodiffusione delle emissioni nonché la loro ritrasmissione devono essere considerate secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia come un servizio e non come un bene. Non riveste alcuna importanza il fatto che la diffusione avvenga via etere (Sacchi) (44) o via cavo (Debauve) (45) oppure via satellite. Il supporto tecnico utilizzato è irrilevante per la determinazione del servizio fornito. Anche l'esercizio dei diritti da parte dell'autore o del titolare dei diritti concessi rappresenta un servizio.

56. Una componente essenziale dell'attività di un'emittente radiotelevisiva via satellite è costituita dalla diffusione di programmi radiofonici e televisivi via satellite. L'acquisizione dei diritti di radiodiffusione necessari a tal fine è disciplinata in maniera alquanto differente nei vari Stati membri e in alcuni casi non esiste alcuna regolamentazione in merito. Solo pochi ordinamenti nazionali riconoscono espressamente all'autore il diritto di radiodiffusione via satellite. Sulla base di altre legislazioni nazionali è necessario determinare dapprima se il diritto globale di radiodiffusione spettante all'autore contiene anche un diritto di radiodiffusione via satellite che può eventualmente essere isolato. Inoltre la maggior parte degli ordinamenti interni non chiariscono quali sono i diritti d'autore rilevanti per una radiodiffusione via satellite. In funzione dell'attuale stato del diritto l'acquisizione dei diritti di radiodiffusione di un programma via satellite è oggetto di notevoli incertezze sotto il profilo giuridico che hanno la conseguenza di rendere difficile o addirittura impossibile l'organizzazione delle emissioni via satellite.

57. L'attuale incertezza del diritto costituisce inoltre un ostacolo all'esercizio dell'attività dei titolari dei diritti (autori, artisti, produttori di fonogrammi ed anche gli organismi stessi di radiodiffusione) in quanto essa viene a gravare sull'utilizzazione dei diritti da parte dei titolari nell'ambito della radiodiffusione via satellite.

(44) Causa 155/73, Racc. 1974, pag. 409.
(45) Causa 52/79, Racc. 1980, pag. 833.

58. La proposta di direttiva prevede un coordinamento delle normative nazionali in materia di diritto d'autore per questo settore al fine di eliminare le incertezze a cui è esposta l'acquisizione dei diritti per la radiodiffusione di un programma via satellite.

59. La proposta di direttiva deve inoltre prevedere un coordinamento delle disposizioni che disciplinano i diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori, degli organismi di radiodiffusione e dei produttori di fonogrammi. La protezione dei diritti connessi rientra, come le altre normative in materia di diritto d'autore nel campo della radiodiffusione, nel quadro giuridico richiesto da uno spazio audiovisivo unico in Europa.

60. Gli artisti, gli organismi di radiodiffusione e i produttori di fonogrammi non sono protetti in tutti gli Stati membri contro l'utilizzazione delle loro esecuzioni a fini di radiodiffusione. L'assenza di un coordinamento riguardante anche tali disposizioni avrebbe la conseguenza di favorire l'insediamento degli organismi di radiodiffusione via satellite nello Stato membro in grado di offrire il livello più basso di protezione nei confronti dei diritti connessi.

61. Tenuto conto dell'esistenza di tali disparità non sarebbe escluso che la Corte di giustizia facesse riferimento alla propria sentenza nella causa Coditel (46) e ritenesse non ancora soddisfatte le condizioni essenziali per la costituzione di uno spazio audiovisivo unico.

62. La seconda serie di disposizioni contenute nella proposta di direttiva riguarda la ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione. L'acquisizione dei diritti necessari per la ritrasmissione delle emissioni via cavo costituisce una componente essenziale dell'attività dei cablodistributori in quanto una ritrasmissione presuppone sempre l'acquisizione preventiva dei corrispondenti diritti di radiodiffusione. L'introduzione dell'obbligo della gestione collettiva dei diritti rappresenta quindi il presupposto per riuscire ad acquisire la totalità dei diritti di ritrasmissione via cavo. Di conseguenza la ritrasmissione di un programma completo non potrà più essere ostacolata in presenza del rifiuto di un solo titolare dei diritti (in possesso dei diritti riguardanti

(46) Causa 62/79, Racc. 1980, pagg. 881, 903.

esclusivamente una parte del programma). In tal modo è possibile consentire al cablodistributore di ritrasmettere l'intero programma e non impedire nel contempo la relativa utilizzazione dei diritti da parte dei titolari interessati ad una ritrasmissione via cavo.

63. L'acquisizione dei diritti di ritrasmissione via cavo che deve necessariamente avvenire su base contrattuale viene ulteriormente facilitata dall'assistenza fornita da un organo arbitrale nei casi in cui sia necessario sbloccare una situazione di conflitto tra i titolari dei diritti e i cablodistributori. Inoltre attraverso la prevenzione dell'abuso di posizione negoziale è possibile promuovere lo svolgimento delle trattative tra le parti interessate.

64. Di conseguenza la proposta di direttiva ha lo scopo di facilitare l'esercizio dell'attività degli organismi di radiodiffusione via satellite, dei cablodistributori nonché degli autori, degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori dei fonogrammi. A tal fine l'articolo 57, paragrafo 2 del trattato CEE prevede il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri.

65. In sede di elaborazione della presente proposta di direttiva la Commissione ha tenuto conto delle disposizioni a norma dell'articolo 8c del trattato CEE ed è giunta alla conclusione che allo stadio attuale non risultano necessarie e non sono giustificate disposizioni speciali o deroghe.

SECONDA PARTE: COMMENTO ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI

CAPO I: DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

1. Il presente articolo ha lo scopo di definire i principali termini utilizzati nel testo della direttiva.

2. In considerazione dell'evoluzione registrata dalla tecnologia dei satelliti e delle antenne di ricezione, non sembra più giustificato né da parte del titolare del diritto né da quello delle emittenti o dei telespettatori sottrarre un atto che deve essere qualificato come emissione all'applicazione del diritto d'autore unicamente per il fatto che si serve di un mezzo tecnico che originariamente il diritto in materia di telecomunicazioni riservava alla comunicazione individuale privata. Per tale motivo la diffusione di segnali portatori di programmi a mezzo satellite di telecomunicazione deve essere equiparata, sotto il profilo del diritto d'autore e dei diritti connessi, a quella tramite satellite di radiodiffusione diretta qualora essa sia comparabile in termini di ricezione diretta. Ciò si verifica quando i segnali portatori di programmi vengono captati da impianti destinati alla ricezione individuale dei programmi radiofonici e televisivi.

3. La comunicazione al pubblico via satellite di opere e di altre esecuzioni protette richiede l'autorizzazione preventiva da parte dei titolari dei diritti. La disposizione ha lo scopo di determinare le condizioni in cui la diffusione dei programmi via satellite può essere considerata come comunicazione al pubblico ed a chi deve essere attribuita la responsabilità di tale comunicazione.

4. L'esistenza di una responsabilità ai fini della comunicazione al pubblico presuppone che sia stata presa una decisione unica su due elementi - contenuto e diffusione dei segnali - e a condizione che non esista soluzione di continuità nella catena di emissione che ha inizio dal momento in cui viene presa la decisione e si conclude con la diffusione al pubblico dei segnali emessi dal satellite. Di conseguenza la sola decisione relativa al contenuto di un programma (decisione riguardante la produzione di un determinato film, l'acquisizione dei diritti di radiodiffusione, la registrazione di un incontro di calcio) non costituisce ancora una comunicazione al pubblico. Analogamente anche la decisione isolata in materia di diffusione (per esempio la decisione presa dal tecnico della stazione terrestre del satellite) non si configura come comunicazione al pubblico. Infine neppure la definizione di un palinsesto e di un calendario delle emissioni effettuate da un organismo di radiodiffusione con alcuni mesi di anticipo costituisce un atto rilevante ai fini della responsabilità sul piano del diritto d'autore. Tale decisione in materia di programmazione viene trasformata in azione soltanto nel momento in cui deve essere dato il via alla diffusione del programma nella sua forma definitiva, dopo l'eventuale aggiunta di messaggi pubblicitari e di annunci sui programmi futuri. Solo in quest'ultimo caso non esiste soluzione di continuità nella catena di emissione dal momento in cui viene presa la decisione fino a quello in cui vengono diffusi i segnali al pubblico.

5. La responsabilità ai fini del diritto d'autore descritta al paragrafo precedente ha origine nel luogo in cui avviene l'atto soggetto ad autorizzazione vale a dire dove viene presa la decisione in merito al contenuto e alla diffusione. Ciò vale anche quando i segnali vengono dapprima inviati verso una stazione terrestre situata in un altro Stato membro da cui sono poi trasmessi al satellite. Il solo criterio rilevante è la continuità della catena di emissione dal luogo in cui viene presa la decisione sul contenuto e sulla diffusione fino al momento della diffusione.

6. Ciò non significa tuttavia non tener conto del fatto che l'emissione effettuata dall'organismo di radiodiffusione può essere captata in più Stati membri. Anche se la ricezione in quanto tale è irrilevante sotto il profilo del diritto d'autore è incontestabile che esa può incidere in termini economici sulla successiva utilizzazione dell'opera captata nel paese di ricezione. Per tale motivo l'ampiezza della zona di ricezione può costituire in linea di massima un parametro per la determinazione dell'importo del compenso. Inoltre il rapporto tra la diffusione di un programma via satellite e altri tipi di impiego o valorizzazione deve essere di norma oggetto di coordinamento di tipo contrattuale.

7. La proposta di direttiva non prevede alcuna modalità in relazione ai casi in cui la decisione sul contenuto e sulla diffusione dei segnali portatori di programma venga presa in un paese terzo. Il motivo deve essere attribuito al fatto che la normativa comunitaria non può imporre un livello obbligatorio di tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi in un paese terzo come invece avviene all'interno della Comunità. Gli Stati membri hanno pertanto la facoltà di fissare altri criteri complementari in relazione alla responsabilità, sul piano del diritto d'autore, delle emissioni via satellite provenienti dai paesi terzi.

8. In seguito la proposta di direttiva tratta i problemi relativi alla ritrasmissione simultanea, invariata e integrale via cavo di emissioni di radiodiffusione provenienti da altri Stati membri.

9. Per contro la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione all'interno di uno stesso Stato membro non è disciplinata dalla presente proposta di direttiva. Attualmente non risulta infatti necessaria un'iniziativa comunitaria di tal genere ai fini della costituzione di uno spazio audiovisivo europeo. Analogamente non è richiesta neppure un'azione a livello comunitario in relazione al problema del trattamento, sotto il profilo del diritto d'autore, della ritrasmissione simultanea, invariata e integrale dei programmi degli organismi di radiodiffusione nazionali all'interno del loro bacino di utenza. Il ragionamento vale anche per il problema relativo alla distinzione tra un impianto di trasmissione che risulta rilevante sotto il profilo del diritto d'autore e un impianto di ricezione che non è rilevante invece a tal fine.

10. La proposta di direttiva non fa distinzione tra i diversi sistemi di diffusione dell'emissione primaria ritrasmessa. Di conseguenza le disposizioni proposte per la ritrasmissione via cavo si applicano a tutte le emissioni primarie ritrasmesse indipendentemente dal fatto che l'emissione primaria venga diffusa via satellite o via etere. Ai sensi della proposta di direttiva non esiste ritrasmissione via cavo qualora il programma sia convogliato esclusivamente sotto forma di comunicazione da punto a punto ad una stazione di testa della rete di distribuzione via cavo per essere successivamente trasmesso dalla rete cablata senza formare oggetto nel contempo di emissione primaria dello stesso programma.

11. La proposta di direttiva intende equiparare la ritrasmissione via cavo ad una ritrasmissione dei programmi su rete di distribuzione multipunto a frequenze molto elevate; questo sistema alternativo viene adottato in alcuni Stati membri in sostituzione della ritrasmissione via cavo qualora l'introduzione di quest'ultimo sistema non risulti economicamente fattibile.

CAPO II: RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE

Articolo 2

Diritto di radiodiffusione

12. L'articolo 2 della proposta prevede che la diffusione via satellite di opere protette dal diritto d'autore debba comportare l'autorizzazione preventiva del titolare dei diritti.

13. Non si intende tuttavia introdurre un nuovo diritto per l'utilizzazione dei satelliti. E' necessario precisare soltanto che una comunicazione via satellite può costituire una comunicazione al pubblico allo stesso titolo di una comunicazione su onde hertziane. Queste due forme di comunicazione sono coperte dal diritto di radiodiffusione.

14. Rimane pertanto impregiudicata anche la prassi attuale di gestione dei diritti nel quadro di accordi contrattuali. In particolare risulta comunque possibile limitare in via contrattuale l'utilizzazione dei diritti a determinate modalità tecniche di trasmissione o a determinate versioni linguistiche.

Articolo 3

Acquisizione dei diritti di radiodiffusione

15. In conformità delle disposizioni della proposta di direttiva l'emissione di un programma televisivo o radiofonico via satellite è sottoposta esclusivamente al diritto dello Stato membro nel quale viene presa la decisione unica sul contenuto e sulla diffusione dei segnali portatori di programmi. L'esistenza di una licenza legale in tale Stato membro avrebbe la conseguenza di obbligare i titolari dei diritti a tollerare, senza averla autorizzata, la ricezione diretta delle loro opere diffuse via satellite all'interno della zona di impronta del satellite.

16. Tale situazione avrebbe ripercussioni di portata troppo ampia che è necessario evitare e pertanto il diritto di comunicare al pubblico via satellite opere protette dal diritto d'autore non può essere limitato da licenze legali.

17. In seguito ad una proposta di armonizzazione presentata dal Consiglio nordico alcuni paesi scandinavi prevedono la possibilità di estendere i contratti collettivi conclusi tra una società riconosciuta di gestione collettiva dei diritti ed un organismo di radiodiffusione anche ai titolari dei diritti non rappresentati dalla società in questione.

18. Qualora alla data del 31 luglio 1991 uno Stato membro abbia previsto tale possibilità per la diffusione di opere via satellite, essa può essere mantenuta fino al 1° gennaio 1998 a condizione di non essere applicata ai contratti collettivi per per opere cinematografiche. In questo contesto le opere cinematografiche si intendono le opere definite ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 e 14bis della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

Articolo 4

Artisti interpreti o esecutori

19. Le emittenti di programmi via satellite potrebbero approfittare delle differenze esistenti attualmente tra i vari Stati membri in materia di protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione per insediarsi nello Stato membro che concede il livello di tutela più basso alle varie categorie di titolari dei diritti. Per evitare tale situazione la proposta di direttiva intende armonizzare la protezione degli artisti intepreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione all'interno della Comunità nella misura richiesta dagli obiettivi contenuti nella proposta di direttiva.

20. Di conseguenza agli artisti interpreti o esecutori viene riconosciuto il diritto di autorizzare o vietare la diffusione via satellite delle loro esecuzioni dal vivo. Per evitare che tale diritto venga vanificato facendo ricorso ad esecuzioni fissate la proposta di direttiva prevede altresì un diritto di fissazione e di riproduzione.

21. Quando viene creata un'opera audiovisiva il contratto concluso tra l'artista ed il produttore stabilisce di norma in via definitiva i diritti e il compenso dell'artista mentre la successiva utilizzazione commerciale dell'opera audiovisiva, compresa l'esecuzione dell'artista interprete o esecutore, rimane molto spesso affidata al produttore. Questa prassi è stata ripresa nella normativa di numerosi Stati membri; secondo tale normativa esiste in linea di massima una presunzione di cessione dei diritti in base alla quale si ritiene che l'artista che partecipa alla creazione di un'opera audiovisiva e conclude successivamente un contratto con il produttore abbia regolarmente ceduto i diritti di utilizzazione a tale produttore. In alcuni Stati membri questa presunzione può essere superata. La presente proposta di direttiva non intende interferire con le disposizioni relative alla cessione dei diritti. Gli Stati membri hanno quindi la facoltà di scegliere se riservare la cessione dei diritti di un artista interprete o esecutore alle trattative individuali tra le parti oppure sottoporre tale cessione dei diritti a presunzione legale.

Articolo 5

Compenso per l'utilizzazione di fonogrammi

22. I fonogrammi vengono ampiamente utilizzati per la composizione di un programma di radiodiffusione. La Convenzione di Roma prevede pertanto che gli artisti interpreti o esecutori e/o i produttori di fonogrammi possono partecipare, individualmente o collettivamente, sotto forma di un diritto di compenso a questo tipo di utilizzazione di un fonogramma da parte di un organismo di radiodiffusione. Risulta pertanto giustificata la trasposizione di tale principio su scala comunitaria. Gli Stati membri hanno comunque la facoltà di accordare tale diritto di compenso ad entrambe le categorie di titolari dei diritti, ad una sola categoria oppure ad una categoria ma con la partecipazione dell'altra. Gli Stati membri hanno altresì la facoltà di determinare la ripartizione del compenso.

Articolo 6

Organismi di radiodiffusione

23. Per proteggere gli organismi di radiodiffusione contro l'impiego di alcune parti delle loro emissioni ad opera di un altro organismo di radiodiffusione via satellite senza che quest'ultimo sia stato autorizzato a farlo, la proposta di direttiva accorda agli organismi di radiodiffusione il diritto di autorizzare o di vietare la reemissione simultanea delle loro emissioni via satellite, la fissazione delle loro emissioni e la riproduzione di una fissazione delle loro emissioni.

Articolo 7

Limitazioni all'esercizio dei diritti

24. La proposta di direttiva rinuncia ad un'armonizzazione dettagliata degli ordinamenti in merito ai limiti posti ai diritti connessi negli Stati membri e ricalca la formulazione dell'articolo 15 della Convenzione di Roma. Nella maggior parte degli Stati membri i limiti posti all'esercizio dei diritti connessi sono disciplinati tramite un rinvio parziale o totale alla corrispondente normativa nazionale sul diritto d'autore. Se la direttiva intendesse armonizzare nei dettagli le limitazioni ai diritti connessi si rischierebbe di compromettere il suddetto sistema di rinvii e si finirebbe col conferire ai titolari dei diritti connessi una tutela più ampia di quella riconosciuta agli autori. Di conseguenza tale situazione risulterebbe in contraddizione con la concezione stessa della protezione riconosciuta ai diritti d'autore e ai diritti connessi nella maggior parte degli Stati membri.

25. In tal modo rimane anche impregiudicata la possibilità di una successiva armonizzazione di tali limiti a livello comunitario.

Articolo 8

Livello minimo di protezione

26. Con gli articoli da 4 a 7 la direttiva intende introdurre un determinato livello minimo di protezione per gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione in caso di emissioni via satellite. Agli Stati membri rimane comunque la facoltà di prevedere norme di protezione più rigorose per queste diverse categorie di diritti o per altre categorie. In ogni caso gli Stati membri sono tenuti a rispettare la definizione di comunicazione al pubblico via satellite anche quando decidono di accordare diritti al di sopra del livello minimo stabilito dalla direttiva. L'articolo 8, paragrafo 1 del progetto di direttiva non preclude un'ulteriore armonizzazione nel campo del diritto d'autore e dei diritti connessi.

27. La direttiva si limita a riconoscere i diritti dei cittadini appartenenti agli Stati membri della Comunità nonché delle imprese ai sensi dell'articolo 58 del trattato CEE consentendo in tal modo di evitare qualsiasi discriminazione, incompatibile con il trattato CEE, nei confronti dei titolari dei diritti di altri Stati membri. Per contro l'applicazione delle disposizioni della direttiva ai cittadini dei paesi terzi viene determinata in funzione dei relativi accordi bilaterali e internazionali conclusi tra gli Stati membri ed i paesi terzi. Qualora tali accordi prevedano un trattamento analogo anche per i cittadini dei paesi terzi, le disposizioni della presente direttiva possono essere applicate anche a tali cittadini.

Articolo 9

Disposizione transitoria

28. L'applicazione immediata del capo II della presente direttiva ad opere la cui utilizzazione è oggetto di un contratto già concluso può provocare difficoltà per esempio nel caso in cui tali contratti prevedano la ripartizione dei diritti di radiodiffusione tra più titolari in zone delimitate. Nelle circostanze prevalenti al momento della conclusione del contratto sono stati infatti conferiti i diritti senza che la loro utilizzazione abbia potuto incidere sull'utilizzazione dei diritti affini. Nella maggior parte dei casi la difficoltà può essere risolta provvedendo a reinterpretare o eventualmente a rinegoziare i contratti. La concessione di un periodo transitorio di tre anni ha pertanto lo scopo di consentire la ricerca di soluzioni contrattuali soddisfacenti per gli accordi che possono presentare effettivamente alcuni problemi.

CAPO III: RITRASMISSIONE VIA CAVO

Articolo 10

Atti soggetti ad autorizzazione

29. La ritrasmissione via cavo di emissioni di radiodiffusione costituisce una comunicazione al pubblico, rilevante ai fini del diritto d'autore, di opere ed altre esecuzioni protette contenute nell'emissione. La ritrasmissione via cavo di emissioni di radiodiffusione deve pertanto essere autorizzata dai rispettivi titolari dei diritti.

30. Tuttavia tale disposizione non definisce quali siano i titolari dei diritti interessati da una ritrasmissione via cavo di emissioni di radiodiffusione e non determina neppure i limiti degli atti non rilevanti ai fini del diritto d'autore. Gli Stati membri hanno pertanto la facoltà di decidere a quali categorie di titolari dei diritti viene riconosciuta la possibilità di autorizzare o di vietare la ritrasmissione via cavo di emissioni di radiodiffusione. Lo stesso vale anche, per esempio, per la decisione da prendere, sotto il profilo del diritto d'autore, in relazione ad un'antenna collettiva o al bacino di utenza di un organismo di radiodiffusione nazionale.

31. Inoltre la proposta di direttiva non prevede alcuna armonizzazione del diritto morale nel quadro della ritrasmissione via cavo. In questo settore rimangono impregiudicate le disposizioni degli Stati membri che consentono eventualmente di interrompere la ritrasmissione via cavo per motivi legati ad una violazione del diritto morale.

32. Anche se in futuro la ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione dovrà avvenire esclusivamente su base contrattuale sarà comunque necessario tener conto delle strutture consolidate esistenti negli Stati membri e operanti in maniera soddisfacente nel campo della ritrasmissione via cavo. Di conseguenza qualora alla data del 31 luglio 1991 uno Stato membro abbia disciplinato il settore della ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione sulla base di un sistema di licenze legali tale possibilità potrà essere mantenuta fino al 1998. Ciò vale anche

nel caso in cui la normativa nazionale in materia di diritto d'autore preveda espressamente l'introduzione di una licenza legale mediante regolamento amministrativo. Non risulta tuttavia necessario prolungare tali sistemi al di là del 1998 quando il modello contrattuale previsto dalla presente proposta di direttiva avrà dimostrato la propria validità rendendo quindi inutile il ricorso ad un sistema di licenze legali.

Articolo 11

Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo

33. Nella ritrasmissione via cavo il cablodistributore riprende un'emissione primaria nella sua forma originale senza poter esercitare alcuna influenza diretta sulla strutturazione del programma ritrasmesso. Ciò significa che il cablodistributore non è normalmente in grado di identificare in anticipo i singoli titolari dei diritti afferenti le varie parti che compongono il programma. Al fine di evitare che i diritti parziali su alcuni elementi del programma possano ostacolare l'intera ritrasmissione via cavo del programma stesso, la proposta di direttiva suggerisce una gestione centralizzata dei diritti di ritrasmissione via cavo attraverso una o più società di gestione collettiva. Il diritto spettante ad ogni titolare di autorizzare o di vietare una ritrasmissione via cavo sarà quindi esercitato esclusivamente per il tramite di una o più società di gestione collettiva.

34. L'obbligo di far valere il diritto di ritrasmissione via cavo unicamente attraverso una società di gestione collettiva non incide sul diritto di proprietà e di cessione di tale diritto a terzi in quanto l'obbligo di ricorrere ad una società di gestione collettiva riguarda esclusivamente l'esercizio dei diritti di ritrasmissione via cavo nei confronti dei cablodistributori.

35. Infine i titolari dei diritti che aderiscono ad una società di gestione collettiva hanno la libertà di provvedere attraverso quest'ultima alla salvaguardia dei propri interessi economici facendo rispettare un sistema di utilizzazione successiva dei diritti impostato su base gerarchica. Di conseguenza una società di gestione collettiva può essere invitata ad

inserire una "clausola di salvaguardia" nei contratti riguardanti l'autorizzazione in materia di ritrasmissione via cavo. Tale clausola può per esempio prevedere che una società di gestione collettiva abbia la possibilità di opporsi alla ritrasmissione di un'opera qualora questa rechi pregiudizio grave e irreparabile al titolare del diritto.

36. Infine l'obbligo di fare ricorso ad una società di gestione collettiva non implica necessariamente che i titolari dei diritti siano tenuti ad aderire ad una società di gestione dei diritti. Il titolare dei diritti che non abbia affidato la tutela dei propri diritti ad una società di gestione collettiva può far valere il suo diritto a compenso presso la società di gestione collettiva che tutela la stessa categoria di diritti. Ciò significa che il titolare dei diritti che non aderisce alla società di gestione collettiva deve essere equiparato, per quanto riguarda il suo compenso, ai membri di tale società. Inoltre il titolare dei diritti, pur non aderendo a tale società, deve avere la facoltà di chiedere il rispetto del proprio diritto alla parità di compenso di fronte alle giurisdizioni nazionali.

Articolo 12

Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo ad opera degli organismi di radiodiffusione

37. Al momento della conclusione di un contratto di ritrasmissione via cavo è possibile determinare il numero degli organismi di radiodiffusione interessati ed ogni cablodistributore è a conoscenza del programma che viene registrato. Non risulta necessario estendere l'obbligo di far ricorso ad una società di gestione collettiva per coprire i diritti propri e derivati degli organismi di radiodiffusione.

38. Quando un titolare dei diritti accorda simultaneamente ad un organismo di radiodiffusione i diritti per una diffusione primaria e per una ritrasmissione via cavo, questi diritti di ritrasmissione via cavo vengono esercitati dall'organismo di radiodiffusione e non da una società di gestione collettiva.

Articolo 13

Contratto collettivo

39. Sia i cablodistributori che i titolari dei diritti possono avere interesse a disciplinare l'autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di una o più emissioni di radiodiffusione attraverso uno o più cablodistributori nel quadro di un unico contratto collettivo. E' opportuno pertanto incoraggiare i titolari dei diritti e i cablodistributori a regolare la ritrasmissione via cavo di una o più emissioni di radiodiffusione attraverso uno o più cablodistributori nell'ambito di un unico contratto collettivo. Le parti interessate sono libere di optare per la conclusione di questi contratti collettivi ma qualsiasi persona che richieda la conclusione di tali contratti dovrà essere disposta ad impegnarsi in trattative su base collettiva.

40. Tuttavia ciò non significa che la controparte debba anch'essa essere obbligata a trattare su base collettiva dopo aver ricevuto l'offerta di un accordo di tale genere. Si possono pertanto prevedere trattative individuali da un lato e collettive dall'altro. Un cablodistributore può per esempio negoziare con tutti i titolari dei diritti oppure una società di gestione collettiva di una categoria di diritti può trattare con l'insieme dei cablodistributori.

Articolo 14

Mediatori

41. Perché una ritrasmissione via cavo possa avvenire senza inconvenienti è necessario che le parti interessate siano disponibili in linea di massima a negoziare l'acquisizione dei diritti. A tal fine esse devono poter chiamare in causa un mediatore qualora incontrino scarsa disponibilità a trattare. Il mediatore deve fornire assistenza nello svolgimento delle trattative ed eventualmente presentare anche una proposta d'accordo amichevole non vincolante. Al fine di tutelare gli interessi in gioco dovrebbero essere nominati esperti imparziali. Gli Stati membri hanno la facoltà di definire nei particolari le norme di procedura.

Articolo 15

Prevenzione di abuso di posizione negoziale

42. Inoltre la disponibilità delle singole parti a trattare deve essere promossa anche attraverso l'introduzione di un divieto di abuso di posizione negoziale. In maniera generale si può constatare l'esistenza di un abuso di tale genere se nel quadro di una trattativa in corso viene presa una posizione che non può essere in alcun modo giustificata dalle circostanze. Potrebbe per esempio sussistere un comportamento di questo tipo quando uno degli interessati rifiutasse categoricamente di partecipare alle trattative. Lo stesso vale anche per offerte di accordo non basate assolutamente su elementi razionali. In pratica il divieto di abuso di posizione negoziale costituisce un obbligo ad avviare almeno trattative in buona fede. Tuttavia ciò significa anche che gli interessati sono soltanto invitati a partecipare alle trattative ma non sono assolutamente obbligati a giungere ad un accordo. Di conseguenza un'offerta di compenso anormalmente elevato o anormalmente basso risulta inammissibile in quanto tale. Non viene in ogni caso fornita una definizione di offerta congrua.

43. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo e non sia stato constatato un comportamento scorretto la ritrasmissione via cavo non potrà essere effettuata in quel caso specifico.

44. Gli Stati membri hanno la facoltà di determinare le modalità relative all'introduzione del divieto di abuso di posizione negoziale. Potranno per esempio prevedere un procedimento di diritto civile oppure un controllo amministrativo.

CAPO IV: DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 16

Regole di concorrenza

45. Le disposizioni della presente proposta di direttiva lasciano impregiudicata l'applicazione delle regole di concorrenza a norma del diritto comunitario e degli ordinamenti nazionali. In particolare le disposizioni volte ad impedire un abuso di posizione negoziale sono destinate esclusivamente a promuovere la disponibilità a trattare in una determinata situazione indipendentemente dalle regole di comportamento imposte dal diritto vigente in materia di concorrenza.

Articolo 17

Gestione collettiva dei diritti

46. Gli Stati membri hanno la facoltà di disciplinare l'attività delle società di gestione collettiva dei diritti a condizione che tali disposizioni siano conformi al trattato CEE. Il presente articolo non esclude successive misure di armonizzazione nel campo della gestione collettiva dei diritti.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

CONCERNENTE IL COORDINAMENTO DI ALCUNE NORME IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI RELATIVI ALLA RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE E ALLA RITRASMISSIONE VIA CAVO

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

(1) considerando che gli scopi della Comunità stabiliti dal trattato comprendono un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, più stretti rapporti tra gli Stati della Comunità, nonché la realizzazione, mediante un'azione comune, del progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa;

(2) considerando che a tal fine il trattato prevede la realizzazione di un mercato comune e di uno spazio senza frontiere interne che comporta in particolare l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata all'interno del mercato comune; che a tale scopo il Consiglio può adottare direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative ed amministrative degli Stati membri relative all'accesso e all'esercizo di attività autonome;

(3) considerando che la diffusione di programmi oltre frontiera all'interno della Comunità, effettuata in particolare via satellite e via cavo, rappresenta uno dei principali mezzi per il conseguimento di tali obiettivi della Comunità che sono al tempo stesso di ordine politico, economico, sociale, culturale e giuridico;

(4) considerando che per il conseguimento di tali obiettivi il Consiglio ha già adottato la direttiva 89/552/CEE, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive[1] nella quale sono contenute misure riguardanti la promozione della produzione e della distribuzione di programmi televisivi su scala europea nonché disposizioni nel settore della pubblicità televisiva e della sponsorizzazione, della tutela dei minori e del diritto di rettifica;

(5) considerando che nei due settori della diffusione transfrontaliera di programmi via satellite e della ritrasmissione via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri, le discipline nazionali in materia di diritto d'autore presentano notevoli disparità unitamente ad alcune incertezze sul piano giuridico; che i titolari dei diritti sono quindi esposti al rischio che le loro opere vengano utilizzate senza essere un adeguato compenso o che ne venga bloccata l'utilizzazione in alcuni Stati membri ad opera di singoli titolari di diritti di esclusiva; considerando che tale incertezza del diritto rappresenta un ostacolo diretto alla libera circolazione dei programmi all'interno della Comunità;

(6) considerando che esiste attualmente una disparità di trattamento in termini di diritti d'autore tra i programmi diffusi via satellite di radiodiffusione diretta e quelli diffusi via satellite di telecomunicazione; considerando che risulta attualmente possibile a costi economicamente accettabili la ricezione individuale di programmi emessi dai due tipi di satellite e che di conseguenza la disparità esistente negli ordinamenti vigenti non sembra più giustificata;

(1) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

(7) considerando che la libera diffusione di programmi risulta inoltre ostacolata dalle incertezze giuridiche sussistenti in merito al problema se, per la diffusione di programmi via satellite i cui segnali possono essere ricevuti direttamente, i diritti debbano essere acquisiti esclusivamente nel paese d'emissione oppure cumulativamente anche in tutti i paesi in cui avviene la ricezione; che in virtù della parità di trattamento, sotto il profilo del diritto d'autore, dei satelliti di radiodiffusione diretta e dei satelliti di telecomunicazione, tale incertezza del diritto riguarda attualmente quasi tutti i programmi diffusi via satellite nella Comunità;

(8) considerando che ai fini di una libera circolazione delle emissioni di radiodiffusione all'interno delle Comunità viene a mancare la necessaria certezza del diritto anche quando i programmi diffusi oltre frontiera vengono immessi nelle reti cablate e ritrasmessi successivamente via cavo;

(9) considerando che lo sviluppo dell'acquisizione contrattuale dei diritti contribuisce già efficacemente alla realizzazione di uno spazio audiovisivo europeo; considerando che è opportuno garantire quindi la prosecuzione di tali accordi contrattuali e promuoverne per quanto possibile l'applicazione non conflittuale;

(10) considerando che attualmente i cablodistributori non possono comunque essere mai sicuri di aver acquisito effettivamente tutti i diritti richiesti per i programmi che sono oggetto di tali accordi contrattuali;

(11) considerando infine che non tutte le parti interessate in tutti gli Stati membri sono soggette nella stessa misura all'obbligo di non rifiutare in modo ingiustificato l'avvio di trattative per l'acquisto dei diritti necessari alla ritrasmissione via cavo o di non provocarne il fallimento in modo ingiustificato;

(12) considerando che il quadro giuridico concernente la creazione di uno spazio audiovisivo unico, definito dalla direttiva 89/552/CEE, deve essere completato per quanto riguarda il diritto d'autore;

(13) considerando che è essenziale eliminare la disparità di trattamento esistente attualmente negli Stati membri in relazione alla diffusione di programmi tramite satelliti di telecomunicazione impostando il problema sulla necessità di decidere in maniera uniforme a livello comunitario se le opere o le altre esecuzioni protette siano oggetto o meno di comunicazione al pubblico; che in tal modo le emittenti di programmi diffusi oltre frontiera sono soggette alle stesse regole indipendentemente dal fatto che trasmettano i loro programmi tramite un satellite di radiodiffusione diretta o di un satellite di telecomunicazione;

(14) considerando che l'incertezza esistente in relazione ai diritti da acquisire, che ostacola la diffusione transnazionale di programmi via satellite, deve essere eliminata attraverso la definizione del concetto di comunicazione al pubblico via satellite di opere protette all'interno della Comunità, in base alla quale si precisa nel contempo anche il luogo dell'atto di comunicazione; che tale definizione è necessaria al fine di evitare l'applicazione cumulativa di più leggi nazionali a un solo atto di radiodiffusione; che una comunicazione al pubblico via satellite avviene esclusivamente nello Stato membro in cui l'organismo di radiodiffusione in questione prende la decisione unica sul contenuto e sulla diffusione dei segnali portatori di programmi a condizione che non esista soluzione di continuità nella catena di emissione che ha inizio dal momento in cui viene presa la decisione unica e si conclude nel momento in cui vengono diffusi i segnali via satellite;

(15) considerando che all'atto dell'acquisizione dei diritti le parti devono tener conto, ai fini della determinazione del compenso, del numero di telespettatori effettivi o potenziali raggiunti in tutta la zona di ricezione;

(16) considerando che deve essere prevista una disposizione transitoria particolare per i contratti preesistenti in modo da consentirne l'adeguamento alla luce della nuova disciplina, al più tardi entro il 1998;

(17) considerando che dal campo di applicazione della direttiva sono esclusi i programmi diffusi sul territorio della Comunità a partire da paesi terzi; considerando che secondo il diritto interno degli Stati membri essi possono essere disciplinati in maniera diversa rispetto ai programmi diffusi a partire da uno Stato membro qualora la legislazione del paese terzo interessato conceda una protezione inferiore a quella prevista dalla presente direttiva o non la conceda affatto;

(18) considerando che la direttiva contiene altresì norme a tutela dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi; che è necessario garantire che la tutela a favore di alcuni settori sia assicurata nella misura definita dalla presente direttiva in tutti gli Stati membri e che essa non sia soggetta a licenza legale; che solo in tal modo è possibile evitare distorsioni di concorrenza a seguito di un'eventuale disparità nel grado di tutela concesso all'interno del mercato comune, che potrebbe comportare svantaggi ingiustificati nei confronti delle emittenti e dei titolari dei diritti negli Stati membri ove il grado di tutela sia elevato;

(19) considerando che il minimo di tutela nel campo dei diritti connessi è essenzialmente ispirato al disposto della Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, attualmente la norma di protezione più completa sul piano internazionale, accettata inoltre dalla maggior parte degli Stati membri; considerando che in conformità degli obiettivi della direttiva non risulta opportuno recepire alcuna delle riserve previste nella Convenzione di Roma;

(20) considerando che la ritrasmissione via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri rappresenta un'utilizzazione di opere e di esecuzioni protette che ha rilevanza sotto il profilo del diritto d'autore; considerando che un cablodistributore è pertanto tenuto ad ottenere l'autorizzazione di tutti i titolari dei diritti afferenti alla parte del programma ritrasmesso; che, secondo la presente direttiva, tale autorizzazione deve essere concessa di regola per contratto, salvo eccezioni previste per preesistenti licenze legali;

(21) considerando che, in relazione all'obbligo di far ricorso alle società di gestione collettiva, la direttiva dispone una gestione esclusivamente collettiva del diritto di autorizzazione nella misura richiesta dalle caratteristiche specifiche della ritrasmissione via cavo; che la direttiva intende favorire in tal modo la corretta esecuzione dei contratti, escludendo quindi la possibilità di intervento di persone esterne titolari di diritti afferenti ad alcune parti dei programmi; che le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicato il diritto di autorizzazione e ne delimitano esclusivamente le modalità d'esercizio e che di conseguenza rimane comunque possibile cedere il diritto di autorizzazione di una ritrasmissione via cavo; che la presente direttiva non disciplina l'esercizio del diritto morale d'autore;

(22) considerando che gli accordi contrattuali relativi all'autorizzazione della ritrasmissione via cavo devono essere favoriti da una serie di provvedimenti; considerando che in primo luogo tutti i diritti necessari alla ritrasmissione via cavo devono, nei limiti del possibile, essere acquisiti nel quadro di un contratto globale; che tutte le parti devono quindi avere la possibilità, in qualsiasi momento, di far appello a mediatori imparziali in grado di fornire assistenza nello svolgimento delle trattative e di presentare proposte di decisione non vincolanti; che infine è necessario garantire che le trattative per la conclusione dei contratti non vengano interrotte in modo ingiustificato o che la partecipazione dei singoli titolari dei diritti a queste trattative non venga ostacolata in modo ingiustificato; che tali provvedimenti destinati a favorire l'acquisto dei diritti non rimettono in questione il carattere contrattuale dell'acquisto dei diritti di ritrasmissione via cavo;

(23) considerando che non appare necessario introdurre una disciplina comunitaria per tutte le fattispecie i cui effetti, ad eccezione semmai di alcuni casi trascurabili ai fini commerciali, sono percepiti esclusivamente all'interno dei confini di un unico Stato membro;

(24) considerando che la presente direttiva contiene le disposizioni minime necessarie per realizzare e garantire su basi essenzialmente contrattuali la diffusione libera e ininterrotta di programmi via satellite oltre frontiera nonché la ritrasmissione simultanea e invariata via cavo di emissioni di radiodiffusione provenienti da altri Stati membri;

(25) considerando che la presente direttiva non pregiudica un eventuale futura armonizzazione nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi nonché nell'esercizio collettivo di tali diritti;

(26) considerando che resta pertanto riservata agli Stati membri la facoltà di completare le disposizioni generali, necessarie per il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, con disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di diritto interno non confliggenti con gli scopi della presente direttiva e conformi al diritto comunitario; che nel rispetto di tali presupposti gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere, nel campo dei diritti connessi, una tutela più ampia rispetto a quella garantita dalla presente direttiva;

(27) considerando che le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 85 e 86 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I: DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva:

a) "satellite" è qualsiasi satellite operante su bande di frequenza assegnate, in virtù della legislazione sulle telecomunicazioni, alla ricezione da parte del pubblico (satelliti di radiodiffusione diretta) o su bande di frequenza riservate alla comunicazione individuale privata (satelliti di telecomunicazione). In quest'ultimo caso è tuttavia necessario che la ricezione individuale dei segnali avvenga in condizioni comparabili a quelle della ricezione individuale dai satelliti di radiodiffusione diretta;

b) "comunicazione al pubblico via satellite" all'interno della Comunità è l'atto della decisione unica presa dall'organismo di radiodiffusione in merito al contenuto e alla diffusione via satellite dei segnali portatori di programmi. La comunicazione al pubblico via satellite avviene nello Stato membro in cui l'organismo di radiodiffusione prende la decisione unica in relazione al contenuto ed alla diffusione dei segnali portatori di programmi. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma criptata la comunicazione al pubblico via satellite designa l'atto della decisione unica presa da un organismo di radiodiffusione in merito al contenuto e alla diffusione dei segnali portatori di programmi a condizione che i decodificatori necessari siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Tuttavia non vi è comunicazione al pubblico via satellite qualora esista soluzione di continuità nella catena di emissione che ha inizio dal momento in cui viene presa la decisione unica e si conclude con la diffusione dei segnali relativi via satellite;

c) "ritrasmissione via cavo" è la ritrasmissione simultanea, invariata e integrale di un'emissione di radiodiffusione proveniente da un altro Stato membro e destinata al pubblico sulla base di un sistema di distribuzione via cavo o a frequenze molto elevate;

d) "emissione di radiodiffusione" è l'emissione primaria senza filo o su filo, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico;

e) "società di gestione collettiva" è una società alla quale i membri hanno affidato l'amministrazione dei diritti d'autore e/o dei diritti connessi.

CAPO II: RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE

Articolo 2: Diritto di radiodiffusione

In conformità delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono all'autore il diritto di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d'autore.

Articolo 3: Acquisto dei diritti di radiodiffusione

(1) Gli Stati membri garantiscono che il diritto di cui all'articolo 2 possa essere acquistato esclusivamente mediante contratto.

(2) Qualora alla data del 31 luglio 1991 uno Stato membro abbia previsto di estendere un contratto concluso tra una società di gestione collettiva e un organismo di radiodiffusione ai titolari dei diritti non rappresentati da detta società, tale facoltà continua a sussistere fino al 31 dicembre 1997.

(3) Il paragrafo 2 non si applica alle opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere realizzate con un procedimento analogo alla cinematografia.

Articolo 4: Artisti interpreti o esecutori

Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto di

- autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico via satellite della loro esecuzione, salvo quando l'esecuzione utilizzata per la radiodiffusione sia già essa stessa un'esecuzione radiodiffusa o sia fatta con l'impiego di una fissazione;

- autorizzare o vietare la fissazione della loro esecuzione non fissata;

- autorizzare o vietare la riproduzione di una fissazione.

Articolo 5: Compenso per l'utilizzazione di fonogrammi

Gli Stati membri dispongono che quando un fonogramma pubblicato a fini commerciali, ovvero una sua riproduzione, è utilizzato direttamente per una comunicazione al pubblico via satellite, un compenso equo ed unico viene versato agli artisti interpreti o esecutori, o ai produttori di fonogrammi, ovvero ad entrambi.

Articolo 6: Organismi di radiodiffusione

Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto di autorizzare o vietare:

- la reemissione simultanea delle loro emissioni via satellite;

- la fissazione delle loro emissioni;

- la riproduzione di una fissazione delle loro emissioni.

Articolo 7: Limiti all'esercizio dei diritti

(1) Gli Stati membri possono limitare la tutela garantita dagli articoli 4, 5 e 6 solo nelle seguenti fattispecie :

- utilizzazione privata;

- utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità;

- fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni;

- uso a fini esclusivamente didattici o di ricerca scientifica.

(2) Salve le disposizioni del paragrafo 1, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, limiti della stessa natura di quelli esistenti nella propria legislazione in relazione alla protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie ed artistiche. Tuttavia, possono essere previste solo le licenze obbligatorie che siano compatibili con la Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione.

Articolo 8: Minimo di protezione

(1) Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere norme di protezione più rigorose di quelle contenute negli articoli da 2 a 6 per i titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi soggetti alla loro giurisdizione.

(2) Nell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri si attengono alle definizioni di cui all'articolo 1, lettere a) e b).

Articolo 9: Disposizione transitoria

Ai contratti relativi all'utilizzazione di opere ed esecuzioni protette dal diritto d'autore, in vigore al 1° gennaio 1995, gli articoli da 2 a 8 non si applicano fino alla scadenza del contratto ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1997.

CAPO III: RITRASMISSIONE VIA CAVO

Articolo 10: Atti soggetti ad autorizzazione

(1) Gli Stati membri garantiscono che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione provenienti da altri Stati membri avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti conclusi tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori dei diritti connessi e i cablodistributori.

(2) Salve le disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri possono lasciare in vigore fino al 31 dicembre 1997 i sistemi di licenze legali vigenti al 31 luglio 1991, o la cui introduzione è a tale data espressamente prevista dalla legge.

Articolo 11: Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo

(1) Gli Stati membri garantiscono che il diritto di autorizzare o vietare la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione possa essere esercitato esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva.

(2) Il titolare dei diritti che non abbia affidato l'esercizio dei propri diritti ad una società di gestione collettiva è autorizzato a far valere il suo diritto al compenso presso la società di gestione collettiva che si occupa della stessa categoria di diritti. L'importo del compenso è limitato a quanto il titolare dei diritti avrebbe percepito qualora avesse affidato l'esercizio di tali diritti alla società di gestione collettiva.

Articolo 12: Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo ad opera degli organismi di radiodiffusione

L'articolo 11 non si applica ai diritti esercitati da un organismo di radiodiffusione nei confronti delle proprie emissioni.

Articolo 13: Contratto globale

Gli Stati membri provvedono a che la parte interessata alla conclusione di un contratto globale sia tenuta a presentare un'offerta contrattuale globale.

Articolo 14: Mediatori

(1) Qualora non sia accordo sulla concessione di un'autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione, gli Stati membri provvedono affinché tutte le parti interessate possano far ricorso ad uno o più mediatori di cui ai paragrafi 2 e 3.

(2) I mediatori hanno il compito di contribuire allo svolgimento delle trattative. Possono altresì presentare raccomandazioni non vincolanti per le parti.

(3) Gli Stati membri provvedono affinché la scelta dei mediatori sia ispirata a criteri di assoluta imparzialità.

Articolo 15: Prevenzione di abusi nella fase delle trattative

Gli Stati membri provvedono a che le parti non ostacolino in modo ingiustificato lo svolgimento delle trattative sull'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo.

CAPO IV: DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 16: Regole di concorrenza

Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione delle regole di concorrenza della Comunità.

Articolo 17: Gestione collettiva dei diritti

La disciplina delle attività delle società di gestione collettiva è di competenza degli Stati membri.

Articolo 18: Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono disposte dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

NOTE ON THE FINANCIAL IMPACT

The present proposal does not have budgetary consequences for the Community.

NOTE ON THE EFFECT ON COMPETITIVENESS AND EMPLOYMENT

I. What is the main justification for the measure?

- establishment of the internal market;
- definition of common rules of the game for a European audovisual area;
- strengthening of the position of European culture by the provision of remuneration to those involved in the production and dissemination of protected works;

II. Characteristics of the enterprises concerned

The proposal affects firms of all descriptions. Film producers, phonogram producers, satellite broadcasters and cable operators vary from multinationals to medium size national companies. Authors and performers normally conduct business as private individuals or as small companies.

III. What obligations are imposed directly on enterprises?

Satellite broadcasting organizations and cable operators which broadcast or retransmit protected works will have to respect the rights of authors, of performers and of producers of film works and phonograms to allow the use of their works. The participants of negotiations concerning cable retransmission rights will have to accept the

intervention of one or more mediators and may not unreasonably refuse negotiations.

IV. What obligations may be imposed indirectly on enterprises by local authorities?

None.

V. Are there any special measures for SMEs?

No.

VI. What foreseeable effects are there?

(a) on the competitiveness of enterprises?

Rightholders will benefit from the direct effect of receiving remuneration for the broadcasting by satellite or the retransmission of their works. The directive will enhance their competitiveness by establishing the country of origin principle for authorization of satellite broadcasting.

Film right owners, in particular, which have acquired the relevant rights of use in one Member State will be given legal security to be able to exploit these rights by satellite broadcasting in competition with rightholders in other Member States. This will lead to a more competitive environment favourable to the strengthening of a single European audiovisual area.

The competitiveness of broadcasters and cable-operators will be increased by the enhanced legal security with regard to the applicable rules on copyright and neighbouring rights.

(b) on employment

The establishment of common rules of the game for all economic operators implied in a satellite broadcast or a cable retransmission will promote the production and distribution of broadcast programmes and should therefore have a positive impact on employment.

VII. What consultations have there been on this proposal?

A discussion paper on "Broadcasting and Copyright in the Internal Market" on copyright questions concerning cable and satellite broadcasts was published in November 1990. All interested circles (authors, performers, broadcasters, phonogram producers, film producers, cable-operators) were invited to participate in a written consultation procedure in December 1990 and January 1991. A hearing on the discussion paper was held on 5 February 1991 in Brussels. Professionals agreed on the necessity for Community action in this field.

ISSN 0254-1505

COM(91) 276 def.

DOCUMENTI

IT **15 08**

N. di catalogo : CB-CO-91-384-IT-C

ISBN 92-77-75618-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo